



GUIDA SERENO EXTRA DB

MODELLO DBEXT.2025-2025.001 - EDIZIONE 01.05.2025

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Danni;
 - b) Dip Aggiuntivo;
 - c) Glossario;
 - d) Condizioni di assicurazione;
- che devono essere consegnati al Contraente/Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente l'Informativa Precontrattuale

CONTATTI UTILI

ASSISTENZA H24 - 7 GIORNI SU 7

NUMERO VERDE dall'Italia
800.894147

NUMERO dall'estero
+39.039.9890720

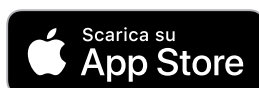
SCARICA NOBIS CON TE, PER PORTARE LA TUA ASSICURAZIONE SEMPRE CON TE!

NOBIS CON TE è l'app dedicata ai clienti
danni di Nobis Assicurazioni che permette
di avere a portata di mano:

- ✓ tutte le polizze sottoscritte con la documentazione contrattuale
- ✓ i dati dell'intermediario sempre a disposizione
- ✓ uno spazio semplice per gestire i sinistri
- ✓ assistenza in tempo reale, 24 ore al giorno



SCARICA NOBIS CON TE GRATUITAMENTE E ACCEDI CON IL TUO NUMERO DI POLIZZA.



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Guida Sereno Extra DB

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel seguente documento:

- Set informativo

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

La presente polizza copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di **Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Atti vandalici ed Eventi Sociopolitici, Garanzie Accessorie, Rottura cristalli, Gap, Kasko, Collisione, Assistenza Circolazione, Sinistro Protetto. Vengono inoltre offerte anche le coperture Mobilità e Infortuni Trasportati.**

Si rammenta che le coperture operanti saranno quelle risultanti dal Modulo di Adesione sottoscritto dall'Assicurato.

Le garanzie offerte dal presente contratto di assicurazione, così come riassunte all'interno del Dip Danni, vengono commercializzate secondo le seguenti formule assicurative.

Le formule disponibili sono:

- **"Formula Plus"**: con all'interno le Garanzie Incendio, Furto completa, Garanzie Accessorie, Eventi Naturali, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici, Infortuni Trasportati, Garanzia Mobilità, Cristalli, Assistenza circolazione e Sinistro Protetto;
- **"Formula Super"**: composta da tutte le garanzie presenti nella "Formula Plus" con l'aggiunta della garanzia Collisione;
- **"Formula Superior"**: composta da tutte le garanzie presenti nella "Formula Plus" con l'aggiunta della garanzia Kasko.

Su richiesta dell'Assicurato, le formule prescelte (per le quali è sempre operante la Garanzia "VN12 Gap Valore a nuovo 12 mesi") sono estendibili con le Garanzie seguenti:

- VN24 Gap Valore a nuovo 24 mesi;
- VN36 Gap Valore a nuovo 36 mesi;
- VN48 Gap Valore a nuovo 48 mesi.



CHE COSA È ASSICURATO?

✓ Incendio

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti stabiliti dalle Condizioni di Assicurazione, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di Incendio inteso come autocombustione con sviluppo di fiamma che causi un danno materiale e diretto al veicolo (sia danno totale che parziale), dovuto all'azione del fulmine, allo scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso, a natura elettrica, a dolo di terzi.

✓ Furto e Rapina

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti stabiliti dalle Condizioni di Assicurazione, dei danni materiali e diretti, subiti dal veicolo descritto nel Modulo di Adesione, in conseguenza di Furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine che tentato, Rapina del veicolo, sia portata a termine che tentata, Atti vandalici conseguenti a furto totale del veicolo, Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate. Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione di questi reati, a seguito della circolazione avvenuta durante l'uso o il possesso abusivo del veicolo stesso.

✓ Eventi Naturali

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti stabiliti dalle Condizioni di Assicurazione, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di Grandine, Tempeste, Uragani, Alluvioni, inondazioni e mareggiate e Trombe d'aria. Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi: Frane e smottamenti del terreno, Valanghe e slavine.

L'evento Grandine (sia per il Danno Totale che per il Danno Parziale) opera con i seguenti massimali, da intendersi per sinistro e per anno:

fasce valori veicolo al momento del sinistro	massimale grandine
fino a 20.000,00 €	3.000,00 €
20.000,01 a 50.000,00 €	5.000,00 €
50.000,01 a 80.000,00 €	8.000,00 €
oltre 80.000,00 €	10% del valore assicurato

✓ Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti stabiliti dalle Condizioni di Assicurazione, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di Tumulti popolari, Scioperi, Sommosse, Atti di terrorismo, Sabotaggio e Vandalismo.

✓ Garanzie Accessorie

L'Impresa si obbliga ad indennizzare:

- le spese veterinarie per lesioni subite da animali domestici: limite di Euro 200,00 per sinistro/anno;
- le spese di disinfestazione e lavaggio a seguito di ritrovamento del veicolo conseguente a furto: limite di Euro 50,00 per polizza;
- spese danneggiamento box privato: limite di Euro 5.000,00 per polizza;
- spese di ripristino interni veicolo a seguito di soccorso vittime della strada: limite di Euro 200,00 per sinistro/anno;

- costo di riacquisto beni ed oggetti a seguito di furto: limite di Euro 500,00 per polizza;
- spese di duplicazione della patente: limite di Euro 200,00 per polizza;
- spese per rifacimento chiavi: limite di Euro 260,00 per sinistro/anno;
- spese anteriori al furto del veicolo (c.d. BONUS FEDELTA'): limite di Euro 1.000,00 per polizza;
- spese custodia e parcheggio: limite di Euro 200,00 per polizza;
- costi ripristino airbag; limite di Euro 1.000,00 per polizza;
- costi ripristino impianto antifurto satellitare/antifurto; limite di Euro 500,00 per polizza;
- imposta automobilistica e premio assicurativo RCAuto; limite di Euro 1.000,00 per polizza;
- spese nuova immatricolazione; limite di Euro 200,00 per polizza;
- spese per la liquidazione del danno; limite di Euro 200,00 per polizza;
- indennizzo bagagli; limite di Euro 200,00 per polizza;
- spese per ripristino veicolo dovuto a danno per investimento animali selvatici: limite del valore assicurato per sinistro/anno.
- la Garanzia Accessorie comprende anche la Garanzia Kasko Pneumatici: limite di uno pneumatico per anno e di € 500,00 per sinistro/anno;

✓ Rottura Cristalli

La garanzia copre, fino alla concorrenza di Euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, esclusivamente i danni materiali e diretti causati dalla rottura del cristallo del parabrezza, del lunotto posteriore e dei laterali del veicolo identificato in polizza, per causa accidentale o per fatto involontario di terzi. L'assicurazione copre anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

✓ Kasko

L'Impresa, nei limiti stabiliti dalle Condizioni di Assicurazione, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto nel Modulo di Adesione, in conseguenza di Collisione con altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione, Urto, Uscita di strada e Ribaltamento.

✓ Collisione

L'Impresa, nei limiti stabiliti dalle Condizioni di Assicurazione, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto nel Modulo di Adesione, a seguito di Collisione con altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione.

✓ Gap

L'Impresa, in caso di sinistro che abbia comportato un danno totale, derivante da incendio, furto e/o rapina, liquidabile ai sensi della presente polizza, riconosce all'Assicurato, il pagamento della differenza fra il prezzo di riacquisto di un veicolo equivalente a quello assicurato ed il valore di rimpiazzo. La copertura ha validità per l'intero periodo di pagamento del premio di garanzia (GAP VN12 nel caso in cui la durata sia di 12 mesi dalla decorrenza della polizza, GAP VN24 nel caso in cui la durata sia di 24 mesi dalla decorrenza della polizza; GAP VN36 nel caso in cui la durata sia di 36 mesi dalla

decorrenza della polizza; GAP VN48 nel caso in cui la durata sia di 48 mesi dalla decorrenza della polizza).

✓ **Infortunati dei Trasportati**

L'Impresa assicura le persone presenti sul veicolo assicurato (escluso il conducente), in caso di sinistro da circolazione per gli infortuni da loro subiti purché il veicolo sia condotto dal proprietario. La garanzia è operante dal momento in cui il trasportato sale a bordo del veicolo al momento in cui è disceso. L'Impresa garantisce:

- l'invalidità permanente da infortunio del trasportato: nel limite di € 150.000,00 per veicolo;
- la morte da infortunio del trasportato: nel limite di € 150.000,00 per veicolo se l'infortunio ha per conseguenza la morte del trasportato del veicolo.

I massimali suindicati devono intendersi per persona/veicolo/polizza.

✓ **Mobilità**

In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte dell'Assicurato di condurre il veicolo in copertura per un periodo superiore a 30 giorni, l'Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo ed entro il massimo di € 1.500,00 per l'intera copertura assicurativa, il rimborso delle seguenti spese sostenute dall'Assicurato:

- Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista sostenute e documentate, per un massimo giornaliero di € 35,00;
- Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura pro rata temporis per il periodo di mancato utilizzo;
- Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive dodici ore dal verificarsi della impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del veicolo per un massimo di € 500,00;
- Rimborso delle spese di deposito del veicolo.

✓ **Assistenza Circolazione**

L'Impresa, entro i limiti stabiliti nelle Condizioni di Assicurazione, eroga in favore dell'Assicurato le prestazioni di Assistenza di seguito indicate nel caso in cui queste si rendano necessarie a seguito di incidente, incendio, furto (anche tentato o parziale), eventi sociopolitici o eventi naturali e necessità sanitarie anche se non legate ad eventi da circolazione. Le prestazioni di assistenza fornite sono: Soccorso Stradale, Dépannage (riparazioni sul posto che richiedano meno di 30 minuti), Quick Service (riparazione presso un'officina convenzionata), Assistenza telefonica alla compilazione della CAI, Autovettura sostitutiva, Servizio informazioni sul traffico, sul meteo e turistiche, Rimborso spese di albergo, Rientro o prosecuzione del viaggio, Servizio taxi, Demolizione del veicolo in Italia, Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto, Rimpatrio del veicolo dall'estero, Abbandono legale all'estero, assistenza linguistica all'estero.

Ulteriori specifiche riferibili alle singole prestazioni sono riportate nel Documento di Informativa Precontrattuale Aggiuntivo.

✓ **Sinistro Protetto**

L'Impresa indennizza l'Assicurato/Aderente del danno materiale e diretto patito dal veicolo di sua proprietà, così come risultante al PRA e dal Modulo di Adesione, a seguito di collisione su strada pubblica avvenuta con un veicolo identificato ma privo di valida copertura RCA. La garanzia opera con un massimale per ciascuna Applicazione di euro 4.000,00 per sinistro e per anno, a condizione che la relativa riparazione sia avvenuta presso Rete Convenzionata con l'Impresa.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

- ✗ Non sono assicurabili i veicoli diversi da Autovetture, autocaravan, autocarro, di peso complessivo fino a 3,5T e di altezza non superiore ai 3 metri;
- ✗ Non sono assicurabili i veicoli aventi targa diversa da quella italiana, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano;
- ✗ Non sono assicurabili i veicoli che non siano venduti mediante la rete distributiva del Contraente e tramite formula finanziaria erogata da quest'ultimo;
- ✗ Non sono assicurabili le autovetture, gli autocaravan e gli autocarri che siano immatricolati ad uso noleggio senza conducente, i veicoli adibiti a scuola guida, quelli destinati al servizio pubblico e gli autotassametri.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Relativamente alle garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Atti vandalici ed Eventi Sociopolitici, Garanzie Accessorie, Rottura Cristalli, GAP, Kasko e Collisione, non sono compresi i danni:

- ! relativi ad accessori, optional ed apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
- ! avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche ed alle relative prove ufficiali;
- ! conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- ! causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere;
- ! conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
- ! determinati da dolo del Contraente/Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- ! preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati;
- ! derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni.

Relativamente alla garanzia Assistenza Circolazione, valgono le seguenti condizioni generali:

- ! Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovasse in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- ! Tutte le prestazioni, quando non diversamente indicato, sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno (365 giorni) di validità della polizza.
- ! La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.

! La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

! Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.

! Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

! Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

! Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

! A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.

! Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente "Sezione Assistenza" si applicano le disposizioni di legge.

Ulteriori specifiche esclusioni riferibili alle singole garanzie sono riportate nel Documento di Informativa Precontrattuale Aggiuntivo.



DOVE VALE LA COPERTURA?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra.
L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.
- ✓ La garanzia Assistenza opera nel territorio dei seguenti Stati: Stati dell'Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia-Erzegovina, Gibilterra, Macedonia del Nord, Serbia, Montenegro, Turchia (zona Europea);



CHE OBBLIGHI HO?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente e l'Assicurato hanno il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all'Indennizzo.

Il Contraente e/o l'Assicurato hanno altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

L'Assicurato, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il Premio viene finanziato dalla Contraente ed è versato da quest'ultima all'Impresa in via anticipata ed in un'unica soluzione.

Ai sensi dell'art. 1901 c.c. in caso di mancato pagamento del Premio, il Programma Assicurativo resta sospeso e decorrerà dalle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato paga quanto è da lui dovuto.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del finanziamento, a condizione che il premio risulti pagato.

Il contratto sottoscritto tra Impresa e Contraente ha durata poliennale, così come risultante dal Modulo di Polizza. Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.

Le coperture offerte dal presente contratto avranno nei confronti dei singoli Assicurati la durata da questi ultima prescelta, che dovrà risultare dal Modulo di Adesione, ferma la durata minima di 12 mesi e la durata massima di 60 mesi. Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Il contratto prevede il diritto di ripensamento per l'Assicurato da esercitarsi, pena la decadenza del diritto stesso, entro 60 giorni dalla data di decorrenza, tramite l'invio di una raccomandata A/R, o di una p.e.c., indirizzata all'Impresa.

L'Assicurato, inoltre, nel caso di contratti poliennali, può recedere ad ogni ricorrenza annuale, con un preavviso scritto, mediante lettera raccomandata A.R. o P.E.C. inviata all'Impresa, di almeno 60 giorni.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro mediante lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata.

ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)



Prodotto: Guida Sereno Extra DB
Versione n. 1 di Maggio 2025 (ultimo disponibile)

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente/Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 20864 Agrate Brianza (MB) al viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet www.nobis.it, e-mail: assicurazioni@nobis.it, PEC: nobisassicurazioni@pec.it.

È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Axa Assicurazioni S.p.A. ai sensi degli artt. 2497 seguenti del Codice Civile e appartiene al gruppo assicurativo Axa Italia, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il numero 041.

Esercizio 2024

Bilancio approvato il 28/03/2025

Il patrimonio netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad €. 173.843.377 ed il risultato economico di periodo ammonta ad €. 32.530.247,89.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, si specifica che il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari a 192,7% e si richiama l'attenzione del Contraente in merito alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile sul sito dell'Impresa al seguente link: <https://www.nobis.it/chi-siamo/governance/solvency-ii-sfcr/>.

Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.

Prodotto



CHE COSA È ASSICURATO?

In merito alle garanzie prestate dal presente contratto di assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali stabiliti nelle Condizioni di Assicurazione.

L'adesione alla presente polizza da parte dell'Assicurato è del tutto facoltativa. Non è obbligatorio stipulare la polizza assicurativa al fine di ottenere l'erogazione del Finanziamento.

Non sono previste opzioni che comportino una riduzione di premio.

Tramite pagamento di un premio aggiuntivo, l'Assicurato può estendere la garanzia Gap Valore a nuovo per un periodo di 24, 36 o 48 mesi.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Le esclusioni, valide per tutte le garanzie relative al Capitolo "Corpi Veicoli Terrestri", sono già state elencate nel DIP Danni.

Di seguito si riportano gli ulteriori limiti applicabili alle singole garanzie di cui al presente contratto di assicurazione.

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato, fermo restando che l'azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati.

Incendio, Furto e Rapina

Le garanzie Incendio, Furto e Rapina non comprendono i danni:

- causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio;
- dovuti, in tutto o in parte, a modifiche dell'impianto elettrico;
- causati da scarsa manutenzione o da errori tecnici durante gli interventi di riparazione o di service;
- riferibili a difetti di fabbricazione del veicolo;
- determinati da colpa grave del Contraente/Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge;
- determinati da furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del veicolo all'interno dello stesso;

Incendio, Furto e Rapina	• conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; • conseguenti da appropriazione indebita. Gli scoperti e le franchigie per le garanzie qui di seguito indicate operano come segue:			
	GARANZIA	PROVINCIA DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO/LOCATARIO	SCOPERTO/FRANCHIGIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA se utilizzata l'opzione rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS Compagnia di Assicurazioni
	Incendio, Furto e Rapina	Bari Barletta-Andria-Trani Caserta Catania Catanzaro Foggia Napoli	BA BT CE CT CZ FG NA	25% con il minimo di € 2.500,00 15% con il minimo di € 1.500,00
	Incendio, Furto e Rapina	Roma	RM	25% con il minimo di € 2.500,00 15% di ciascun sinistro
	Incendio, Furto e Rapina	Avellino Benevento Bergamo Bologna Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Cosenza Genova La Spezia Latina Lecce Messina Milano Monza e della Brianza Nuoro Palermo Pavia Pescara Prato Vibo Valentia	AV BN BG BO BS BR CA CL CS GE SP LT LE ME MI MB NU PA PV PE PO VV	15% con il minimo di € 1.500,00 NESSUNO
	Incendio, Furto e Rapina	Altre province		10% con il minimo di € 1.500,00 NESSUNO
Kasko	Sono esclusi per la garanzia Kasko i danni: • derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; • causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione; • conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; • conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; • conseguenti alla guida del veicolo sotto l'influenza dell'alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene; • subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto e rapina; • alle ruote, cerchioni, camere d'aria se verificatesi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza; • meccanici da usura e/o cattiva manutenzione del mezzo. Gli scoperti e le franchigie per la garanzia qui di seguito indicata operano come segue:			
	GARANZIA	PROVINCIA DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO/LOCATARIO	SCOPERTO/FRANCHIGIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA se utilizzata l'opzione rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS Compagnia di Assicurazioni
	Kasko	Tutte	25% con il minimo di € 5.000,00	Franchigia assoluta per sinistro di € 500,00
Collisione	Sono esclusi per la garanzia Collisione i danni: • derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; • causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione; • conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; • conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; • conseguenti alla guida del veicolo sotto l'influenza dell'alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene; • subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto e rapina.			

Collisione	Gli scoperti e le franchigie per la garanzia qui di seguito indicata operano come segue:			
	GARANZIA	PROVINCIA DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO/LOCATARIO	SCOPERTO/FRANCHIGIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA se utilizzata l'opzione rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS Compagnia di Assicurazioni
	Collisione	Tutte	15% con il minimo di € 2.500,00	NESSUNO
Eventi Sociopolitici	Sono esclusi per la garanzia Eventi Sociopolitici i danni: - determinati da colpa grave del Contraente/Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge; - derivanti dalla circolazione di altri veicoli che abbiano urtato il veicolo assicurato o riconducibili alla garanzia Kasko. Gli scoperti e le franchigie per la garanzia qui di seguito indicata operano come segue:			
	GARANZIA	PROVINCIA DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO/LOCATARIO	SCOPERTO/FRANCHIGIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA se utilizzata l'opzione rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS Compagnia di Assicurazioni
	Eventi Sociopolitici	Tutte	15% con il minimo di € 1.500,00	NESSUNO
Rottura Cristalli	Sono esclusi per la garanzia Rottura Cristalli i danni: - rigature, segnature, scheggiature, screpolature e simili; - rottura dei cristalli provocata da grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; - rottura dei cristalli provocati da eventi sociopolitici. Gli scoperti e le franchigie per la garanzia qui di seguito indicata operano come segue:			
	GARANZIA	PROVINCIA DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO/LOCATARIO	SCOPERTO/FRANCHIGIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA se utilizzata l'opzione rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS Compagnia di Assicurazioni
	Rottura Cristalli	Tutte	€ 350,00 per sinistro	NESSUNO
Infortunati dei Trasportati	L'Impresa non paga alcuna indennità per gli infortuni subiti dai trasportati: - derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione; - in conseguenza di sue azioni delittuose o di sue imprese temerarie; - derivanti da guerra, insurrezioni; - derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni; - in occasione di gare automobilistiche o delle relative prove ed allenamenti; - in caso di dolo del guidatore. Relativamente alla garanzia Invalidità Permanente da Infortunio del Trasportato, l'Impresa paga un'indennità per le invalidità permanenti di grado superiore al 66% purché derivanti da infortunio esplicitamente escluso.			
Mobilità	La garanzia Mobilità può essere attivata una sola volta durante la durata della polizza ed il sinistro deve essere denunciato all'Impresa entro 90 giorni dalla prima spesa effettuata dall'Assicurato per la quale è richiesto il rimborso. Restano espressamente escluse dalla presente copertura qualsiasi fattispecie impeditiva alla conduzione del veicolo derivante da danni - di qualsiasi natura - patiti dal veicolo stesso.			
Sinistro Protetto	L'Assicurazione non comprende i danni subiti dal veicolo conseguenti a: - dolo da parte dell'Assicurato/Aderente; - sinistri RCA avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della copertura anche se pagati successivamente alla stessa; - violazioni di legge o amministrative; - incidenti con veicoli non identificati; - sinistri verificatisi su strade non pubbliche; - incidenti per i quali non possono essere identificati i conducenti.			



A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Il presente contratto è rivolto alle persone fisiche o giuridiche che intendono acquistare un veicolo classificabile come autovettura a uso privato, autocaravan, autocarro, di peso complessivo fino a 3,5T e di altezza non superiore ai 3 metri, nuovo o usato, immatricolati in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano), anche eventualmente ad uso noleggio con conducente, tramite la rete distributiva del Contraente e mediante formula finanziaria erogata da quest'ultimo.



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

L'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del veicolo assicurando e le garanzie prescelte.

Costi d'intermediazione: la quota media spettante all'Intermediario è pari al 44,13%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB) – Tel Fax fax 039/6890.432 – reclami@nobis.it. Risposta entro 45 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. - L'accertamento dell'ammontare del danno è concordato direttamente dalle parti, oppure, su richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dall'Impresa e uno dall'Assicurato.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al presente contratto di assicurazione si applica il seguente trattamento fiscale: - Ramo 1 – Infortuni (garanzia <i>Infortuni dei Trasportati</i>): imposte sul premio pari al 2,50%; - Ramo 3 – Corpi Veicoli Terrestri (garanzie <i>Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Atti vandalici ed Eventi Sociopolitici, Rottura Cristalli, Kasko, Collisione, GAP</i>): imposte sul premio pari al 13,50%; - Ramo 16 – Perdite Pecuniarie (garanzie <i>Garanzie Accessorie, Mobilità e Sinistro Protetto</i>): imposte sul premio pari al 21,25%; - Ramo 18 – Assistenza (garanzia <i>Assistenza Circolazione</i>): imposte sul premio pari al 10,00%. Le garanzie contemplate nel presente contratto non rientrano tra quelle per le quali la legge prevede la detrazione fiscale del premio.
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI.....	1
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.....	3
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica del rischio	3
Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	3
Art. 3 – Polizza collettiva ad adesione	3
Art. 4 – Comunicazione per l'operatività della polizza.....	3
Art. 5 – Validità	3
Art. 6 – Durata del contratto.....	3
Art. 6 Bis – Durata delle singole applicazioni.....	3
Art. 7 – Validità territoriale.....	3
Art. 8 – Assicurazione presso diversi assicuratori.....	4
Art. 9 – Oneri fiscali.....	4
Art. 10 – Rinvio alle norme di legge - Sospensione in corso di contratto.....	4
Art. 11 – Rivalsa	4
Art. 12 – Estinzione anticipata del finanziamento.....	4
Art. 13 – Diritto di ripensamento, facoltà di recesso su polizze di durata poliennale, facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro.....	4
Art. 14 – Trasferimento della proprietà del veicolo	4
Art. 15 – Risoluzione del contratto per furto/rapina	5
Art. 16 – Cessazione di rischio per demolizione, distruzione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo assicurato.....	5
Art. 17 – Dispositivo satellitare.....	5
Art. 18 – Clausola Broker (<i>valida solo per le polizze intermedie da Broker</i>).....	6
Art. 19 – Foro competente – Competenza territoriale	6
Art. 20 – Forza probatoria del contratto – Forma delle comunicazioni – Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.....	6
Art. 21 – Sottoscrizione del contratto tramite firma elettronica qualificata	6
Art. 22 – Beneficiari.....	6
Art. 23 - Modifiche delle garanzie	6
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE.....	7
CAPITOLO 1 – CORPI VEICOLI TERRESTRI	7
CLAUSOLA OBBLIGATORIA MONTAGGIO ALTERNATIVO DEL DISPOSITIVO SATELLITARE O DEL DISPOSITIVO LOJACK	7
<i>(Obbligatorio per veicoli di valore pari o superiore ad € 120.000,00)</i>	
Art. 24 – Oggetto dell'assicurazione	7
Art. 25 – Valore assicurato	7
Art. 26 – Ripartizione territoriale e rischiosità dei veicoli.....	7
Art. 27 – Garanzia incendio.....	7
Art. 28 – Garanzia furto e rapina.....	8
Art. 29 – Garanzia eventi naturali	8
Art. 30 – Garanzia atti vandalici ed eventi sociopolitici	8
Art. 31 – Garanzia accessorie	8
Art. 32 – Garanzia rottura cristalli.....	9
Art. 33 – Garanzia kasko.....	9
Art. 33 Bis - Garanzia collisione.....	9
Art. 34 - Gap (valore a nuovo) garanzia della differenza tra il valore di riacquisto e l'indennizzo riconosciuto in caso di rimpiazzo	9
<i>(Valida solo per le garanzie incendio, furto e rapina, operativa solo se è stato pagato il correlativo premio ed è stata prescelta la modalità di indennizzo del danno totale con l'opzione rimpiazzo)</i>	
Art. 35 – Limiti di indennizzo	10
Art. 36 – Esclusioni valide per il presente capitolo	11
Art. 37 – Scoperti e franchigie	12
Art. 38 – Recupero del veicolo.....	13
Art. 39 – Riparazione del veicolo	13
Art. 40 - Definizione di danno totale.....	13
Art. 41 - Definizione di danno parziale.....	13
Art. 42 - Determinazione del valore di indennizzo	13
Art. 43 - Liquidazione in denaro del danno totale	14
Art. 44 - Opzione rimpiazzo in caso di danno totale (<i>La presente opzione non opera per l'evento grandine</i>)	14
Art. 45 - Liquidazione del danno parziale e/o riparazione presso carrozzerie non convenzionate e/o non riparazione.....	14
Art. 46 - Riparazione presso le carrozzerie convenzionate.....	14
Art. 47 - Pagamento dell'indennizzo	14
Art. 48 - Modifiche delle garanzie	14
CAPITOLO 2 – INFORTUNI DEI TRASPORTATI.....	14
Art. 49 – oggetto dell'assicurazione	14
Art. 50 – Indipendenza da obblighi assicurativi e di legge.....	15
Art. 51 – Rinuncia al diritto di surrogazione	15
Art. 52 – Grado di invalidità permanente e riconoscimento dell'indennità.....	15
TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI INVALIDITÀ PERMANENTE.....	15
Art. 53 – Determinazione dell'indennizzo	16
Art. 54 – Risoluzione delle controversie sul grado di invalidità.....	16
Art. 55 – Morte da infortunio.....	16
Art. 56 – Pagamento dell'indennità.....	16
Art. 57 - Esclusioni.....	16
CAPITOLO 3 – MOBILITÀ	16
Art. 58 – Oggetto della garanzia e limiti di indennizzo	16

CAPITOLO 4 – ASSISTENZA CIRCOLAZIONE	16
Art. 59 – Garanzia assistenza circolazione.....	16
<i>La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie, le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sul modulo di adesione ed è stato corrisposto il relativo premio.</i>	
Art. 60 – Esclusioni relative alle prestazioni di assistenza circolazione.....	18
CAPITOLO 5 – SINISTRO PROTETTO	19
Art. 61 – Oggetto della garanzia sinistro protetto e limiti di indennizzo.....	19
Art. 62 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia sinistro protetto	19
Art. 63 – Obblighi in caso di sinistro	19
Art. 64 – Indennizzo del danno.....	19
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO	20
Art. 65 – Denuncia del sinistro	20
APPENDICE NORMATIVA	22
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).....	24

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all'interno della polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati all'interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.

Alienazione: la vendita, la demolizione, la distruzione o l'esportazione definitiva del veicolo;

Applicazione: documento attestante la posizione amministrativa di ciascun assicurato;

Assicurato: a) il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

b) nelle garanzie relative agli infortuni: le persone regolarmente trasportate sul veicolo assicurato, guidato da persona autorizzata alla conduzione del medesimo;

c) nelle prestazioni di mobilità e assistenza alla circolazione: il conducente del veicolo regolarmente autorizzato alla conduzione del medesimo;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Audiofonovisivi: radio, lettore CD/MP3/DVD, navigatore satellitare, televisori/monitors, impianto HI-FI, di qualunque tipo e tutti gli apparecchi del genere, stabilmente fissati sul veicolo, fornito dalla casa costruttrice e/o documentati nella fattura di acquisto del veicolo. Non rientrano nella definizione i KIT vivavoce non stabilmente fissati;

Autorità: Autorità di Pubblica sicurezza;

C.A.P.: decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private);

C.D.S.: codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.);

C.Q.C.: carta di Qualificazione del Conducente ai sensi della Direttiva 2003/59/CE e successive modifiche;

Centro convenzionato/Rete convenzionata: le carrozzerie che hanno sottoscritto specifica convenzione con l'Impresa o i Dealer convenzionati con Deutsche Bank S.p.A., comprese le rispettive strutture riparative, centri autorizzati per le riparazioni (carrozzeria, auto officina o service);

Collisione: danni derivanti da collisione con un altro veicolo identificato durante la circolazione. A differenza della garanzia Kasko, la Collisione non prevede il rimborso in caso di uscita di strada, ribaltamento, urto contro un ostacolo o collisione con un veicolo non identificato;

Contraente: il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio o di altre persone, overosia, nel caso concreto, Deutsche Bank S.p.A. con Sede Legale e Direzione Generale in Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano, iscritta alla Sezione D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, n. D000027178, in data 01/02/2007;

Cristalli: rimborso, in caso di rottura accidentale o per fatto involontario di terzi, del parabrezza, del lunotto posteriore, o dei cristalli laterali dell'auto;

Danno parziale: per danno parziale s'intende tutto quanto non ricompreso nella definizione di danno totale;

Danno totale: per danno totale s'intende la perdita del veicolo in caso di furto o rapina del veicolo non seguiti da ritrovamento dello stesso o in caso di eventi tra quelli assicurati che determinino la distruzione completa del veicolo;

Dealer: l'Azienda venditrice del veicolo assicurato e i Concessionari ad essa collegati;

Degrado d'uso: deprezzamento del veicolo e di tutte le sue parti dovuto a invecchiamento e/o usura;

Dispositivo satellitare: sistema di rilevazione e monitoraggio satellitare costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici (impianto di localizzazione satellitare del veicolo) e dei servizi di rilevazione/elaborazione dei dati che consentono, per mezzo dell'impianto satellitare collegato via GSM/GPRS con centrale operativa 24 ore su 24, di registrare e rendere disponibili via internet i dati relativi all'utilizzo (tempo/luogo) del veicolo su cui è installato l'apparecchio stesso;

Durata dell'Applicazione: il periodo di validità della copertura assicurativa scelta dall'Assicurato;

Durata del contratto: il periodo di validità del contratto sottoscritto dal Contraente;

Eventi naturali: danni che risultano essere l'effetto immediato e diretto degli eventi naturali quali grandine, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni, mareggiate e trombe d'aria. Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi frane e smottamenti del terreno, valanghe e slavine;

Eventi sociopolitici/Atti vandalici: danni causati al veicolo assicurato da eventi sociopolitici quali scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo;

Estero: la garanzia Assistenza opera nel territorio dei seguenti Stati: Stati dell'Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia-Erzegovina, Gibilterra, Macedonia del Nord, Serbia, Montenegro, Turchia (zona Europea);

Finanziamento: il contratto di finanziamento (diverso dalla Locazione finanziaria) sottoscritto tra il Contraente e l'Assicurato;

Firma elettronica qualificata: particolare tipo di Firma Elettronica basata su un certificato "qualificato" (che garantisce l'identificazione univoca del titolare, rilasciato da certificatori accreditati) e realizzato mediante un dispositivo sicuro per la generazione della firma che soddisfa particolari requisiti di sicurezza, quali l'utilizzo di una OTP di cui il firmatario ha il controllo esclusivo;

Furto: è il reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;

Franchigia: l'importo che rimane a carico dell'Assicurato al momento della liquidazione del sinistro;

Kasko: danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, uscita di strada e ribaltamento, non dovuti alla responsabilità di terzi;

Guasto: malfunzionamento di un componente dovuto a cause interne, vizi o difettosità;

Impresa: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;

Incendio: autocombustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;

Incidente: sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali;

Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dall'Impresa al verificarsi di un sinistro che sia liquidabile a termini di polizza;

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea;

Modulo di Adesione: il documento sottoscritto dall'Assicurato attestante l'avvenuta adesione alla polizza assicurativa;

Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente che prova la stipulazione del presente contratto di assicurazione;

Optionals: accessori installati dalla casa costruttrice stabilmente fissati ed inseriti nella fattura di acquisto del veicolo;

Otp (One-time-password): password numerica, non ripetibile (utilizzabile una sola volta), e resa disponibile al sottoscrittore in una delle modalità previste dalla norma in un momento immediatamente antecedente all'apposizione della Firma Elettronica Qualificata;

Polizza Collettiva: la polizza stipulata tra Contraente ed Impresa, disciplinata dal Set Informativo;

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa quale corrispettivo dell'obbligazione assunta da quest'ultima;

Prestazione: l'Assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte dell'Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro;

Proprietario del veicolo: l'intestatario al PRA del veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;

Quattroruote: pubblicazione mensile dell'Editoriale Domus S.p.A.;

Rapina: reato, previsto all'art 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;

Residenza/Sede legale: il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha stabilito la sua dimora abituale/sede legale come risulta dal certificato anagrafico/visura camerale;

Rete non convenzionata: le Carrozzerie/Officine/Centri di riparazione che non hanno sottoscritto specifica convenzione con l'Impresa o con il Contraente;

Rimpiazzo: si intende l'acquisto di un nuovo veicolo, di valore uguale o superiore a quello assicurato, in sostituzione dello stesso a seguito di danno totale, presso lo stesso Dealer che aveva precedentemente venduto il veicolo assicurato;

Scoperto: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro;

Scoppio: il repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione per eccesso di pressione interna;

Sinistro: il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Spese mediche da infortunio: spese mediche rese necessarie a seguito di infortunio;

Spese di soccombenza: spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile;

Struttura organizzativa: la struttura dell'Impresa costituita da tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza;

Terzo: non rivestono qualifica di terzi:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia;

b) i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;

Usura: forma di deterioramento determinata dal grado di consumo normale, dalle condizioni del veicolo, dal chilometraggio, dalla data di immatricolazione, dalla manutenzione effettuata, dalle condizioni del componente. Sono imputabili ad usura i guasti riconducibili al naturale esaurimento del ciclo di vita dei componenti;

Valore assicurato: si considera la somma in Euro, corrispondente al prezzo di acquisto del veicolo oltre al prezzo degli accessori (optional) ed audiofonovisivi, al netto di tutti gli eventuali sconti, promozioni e contributi ad ogni titolo rilasciati e al lordo di eventuali incentivi statali.

Valore commerciale: il valore di mercato del veicolo al momento del sinistro ricavato dalle quotazioni aggiornate di "Quattroruote" o, in assenza, delle riviste specializzate;

Valore a nuovo: garanzia in base alla quale in caso di Danno Totale indennizzabile in base al disposto normativo delle garanzie Incendio, furto e rapina, la liquidazione viene effettuata senza applicare i deprezzamenti previsti dal contratto, fermo il limite massimo del valore del finanziamento risultante dal piano di finanziamento;

Valore di indennizzo: è il valore di quanto indennizzabile, al lordo dell'applicazione di scoperti o franchigie;

Veicolo: autovettura, autocaravan o autocarro con peso specifico a pieno carico fino a 3.500 Kg ed altezza non superiore a 3 metri, nuovi o usati, immatricolati in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano), venduti mediante la rete distributiva del Contraente e tramite formula finanziaria erogata da quest'ultimo.

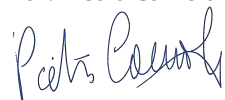
Rientrano nella definizione di Veicolo anche le autovetture, gli autocaravan e gli autocarri, aventi le caratteristiche sopra indicate, che siano immatricolati ad uso noleggio con conducente.

Per parti del veicolo si intendono, ai fini della presente assicurazione, le parti stabilmente fissate al veicolo stesso. Non rientrano nella definizione di parte del veicolo le antenne avvitata ed i tergicristallo anteriori e posteriori.

Sono esclusi i veicoli ad uso noleggio senza conducente, i veicoli adibiti a scuola guida, quelli destinati al servizio pubblico e gli autotassametri.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.

Il Rappresentante legale
dr. Pietro Cazzola



SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Condizioni di Assicurazione Guida Sereno Extra DB, Mod. DBEXT.2025-2025.001

Ultimo aggiornamento 01/05/2025

In questa sezione il Contraente/Assicurato trova le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa ed il Contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti. Per una migliore lettura sono state evidenziate in verde le norme più importanti a cui prestare attenzione e le parti delle Condizioni di Assicurazione recanti esclusioni, decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

PREMESSA:

L'adesione alla presente polizza da parte dell'Assicurato è del tutto facoltativa. Non è obbligatorio stipulare la polizza assicurativa al fine di ottenere l'erogazione del Finanziamento.

Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICA DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa, possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 c.c.).

Art. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del finanziamento, a condizione che il premio risulti pagato. Il Premio viene finanziato dalla Contraente ed è versato da quest'ultima all'Impresa in via anticipata ed in un'unica soluzione. Ai sensi dell'art. 1901 c.c. in caso di mancato pagamento del Premio, il Programma Assicurativo resta sospeso e decorrerà dalle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato paga quanto è da lui dovuto.

Art. 3 – POLIZZA COLLETTIVA AD ADESIONE

La presente copertura è rilasciata in forma collettiva ad adesione; il Contraente provvede a consegnare agli Assicurati, in base alle norme applicabili, la documentazione relativa all'Intermediario, nonché l'Informativa precontrattuale, comprensiva dei DIP Base, DIP Aggiuntivo, Glossario e Condizioni di Assicurazione contenuti nel Set informativo previsto dal Regolamento 41/2018 ed i Moduli di Adesione alle singole coperture, tutto quanto consegnato in forma cartacea, o su altro supporto durevole.

Il Contraente, per l'eventuale tramite del broker, si impegna a comunicare giornalmente all'Impresa i dati relativi ai singoli assicurati; la mancata comunicazione corrisponde a mancata copertura e, pertanto, nessuna prestazione potrà essere erogata dall'Impresa.

Art. 4 – COMUNICAZIONE PER L'OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA

Il Contraente, per l'eventuale tramite del broker, provvederà a comunicare all'Impresa i seguenti dati relativi alle coperture attivate:

- Targa o Telaio del veicolo;
- Marca e modello del veicolo;
- Dati anagrafici dell'Assicurato;
- Valore assicurato;
- Pacchetto di garanzie scelto dall'Assicurato;
- Inizio della copertura;
- Fine della copertura o durata della copertura;

eventualmente tramite canale "Web Services" implementato dall'Impresa.

Resta dunque espressamente inteso tra le Parti che l'omessa, incompleta o tardiva comunicazione da parte del Contraente dei dati relativi agli Assicurati aventi diritto alle prestazioni, non potrà in alcun modo essere imputata all'Impresa la quale, fermo quanto disposto dall'Art. 3, verrà comunque tenuta indenne dal Contraente per ogni ulteriore e diversa pretesa che le venisse avanzata dagli Assicurati medesimi o loro aventi causa, ivi compresi eventuali richieste di risarcimento danni e/o di pagamento delle spese legali.

Art. 5 – VALIDITÀ

Il rapporto assicurativo è regolato dal Set Informativo, dal Modulo di Polizza sottoscritto dal Contraente e dal Modulo di Adesione sottoscritto dall'Assicurato.

Art. 6 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto sottoscritto tra Impresa e Contraente ha durata poliennale, così come risultante dal Modulo di Polizza.

Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.

Art. 6 Bis – DURATA DELLE SINGOLE APPLICAZIONI

Le coperture offerte dal presente contratto avranno nei confronti dei singoli assicurati la durata da quest'ultima prescelta, che dovrà risultare dal Modulo di Adesione, ferma la durata minima di 12 mesi e la durata massima di 60 mesi.

Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.

Art. 7 – VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

Per la sezione Assistenza, vale l'estensione territoriale prevista nel Glossario voce "Estero".

Art. 8 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il Contraente e/o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 Codice Civile.

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l'Assicurato la decadenza del diritto all'indennizzo. È facoltà dell'Assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 9 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali, quelli stabiliti dalle norme legislative nonché quelli relativi all'esecuzione del presente contratto sono a carico del Contraente e/o dell'Assicurato.

Art. 10 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.

Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.

Art. 11 – RIVALSA

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato, fermo restando che l'azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati.

Art. 12 – ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO

In caso di estinzione anticipata del Finanziamento, indipendentemente dalle ragioni che la provocano, la garanzia assicurativa non cessa il suo effetto e rimane operante fino alla scadenza originariamente prevista.

L'Assicurato, al verificarsi della fattispecie indicata al precedente capoverso, ha comunque facoltà di richiedere all'Impresa la cessazione degli effetti della copertura assicurativa; in tal caso, l'Impresa s'impegna a restituire all'Assicurato la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte previste per legge.

Resta inteso che, in caso di un sinistro che comporti la perdita totale del bene e il pagamento del relativo indennizzo, il premio versato per l'annualità in corso al momento del sinistro, in relazione al veicolo oggetto di danno totale, rimane comunque acquisito dall'Impresa.

Art. 13 – DIRITTO DI RIPENSAMENTO, FACOLTÀ DI RECESSO SU POLIZZE DI DURATA POLIENNALE, FACOLTÀ DI RECESSO BILATERALE IN CASO DI SINISTRO

Il presente contratto prevede la possibilità, per l'Assicurato, di recedere dalla copertura assicurativa entro il termine di 60 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa, mediante semplice richiesta scritta, da inviare a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata all'Impresa Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Centro Direzionale Colleoni, Viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21 - 20864 Agrate Brianza - MB, oppure a mezzo PEC all'indirizzo nobisassicurazioni.polizze@pec.it (clausola di ripensamento).

Il recesso (ripensamento) ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di invio della relativa comunicazione. In questo caso, l'Assicurato ha diritto di ottenere dall'Impresa il rimborso del premio pagato, al lordo delle imposte di legge.

Si specifica che qualora sia stato esercitato il diritto di ripensamento, il contratto di finanziamento rimane comunque valido ed efficace.

L'Assicurato può, inoltre, nel caso di contratti poliennali, recedere ad ogni ricorrenza annuale, con preavviso scritto di almeno 60 giorni, mediante lettera raccomandata A/R da inviare a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Centro Direzionale Colleoni, Viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21 - 20864 Agrate Brianza - MB, oppure all'indirizzo PEC dell'Impresa sopra indicato. L'Impresa provvederà a rimborsare all'Assicurato l'importo del premio pagato e non goduto, al netto delle imposte di legge.

Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente, l'Assicurato o l'Impresa possono recedere dal contratto.

Il recesso, da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC, ha effetto:

- **nel caso di recesso del Contraente:** dalla data di invio della sua comunicazione;
- **nel caso di recesso dell'Assicurato:** dalla data di invio della sua comunicazione all'Impresa;
- **nel caso di recesso dell'Impresa:** trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente della comunicazione inviata dall'Impresa;

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, il Contraente (decorso 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso) non potrà più includere nuove Adesioni.

L'Impresa può riservarsi di confermare il proseguimento della copertura assicurativa per tutte le adesioni attive fino alla loro naturale scadenza o, al contrario, mettendo a disposizione di ogni singolo Assicurato la parte di premio pagata e non goduta, può decidere di recedere anche da tutte le Adesioni attive.

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.

In caso di recesso esercitato dall'Assicurato, l'Impresa, in assenza di sinistri liquidati o riservati, procederà a rimborsare la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte.

Art. 14 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Il trasferimento della proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita, comprovata mediante documentazione rilasciata

da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli, determina la risoluzione del contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della vendita del veicolo.

In tale caso l'Impresa procederà al rimborso del premio pagato e non goduto in ragione di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua, al netto delle imposte.

Nel caso in cui la polizza sia stata stipulata per durate superiori all'anno, l'Impresa rimborsa anche l'importo corrisposto in via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento del trasferimento di proprietà del veicolo assicurato al netto delle imposte.

Art. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO/RAPINA

Nel caso di risoluzione del contratto per furto/rapina del veicolo assicurato, il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24,00 del giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza.

L'Assicurato, tramite lettera raccomandata A/R o P.E.C. o all'indirizzo E-mail concordato tra le Parti, deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza.

In tale caso l'Impresa procederà al rimborso del premio pagato e non goduto in ragione di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua, al netto delle imposte.

Nel caso in cui la polizza sia stata stipulata per durate superiori all'anno, l'Impresa rimborsa l'importo corrisposto in via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento del furto o della rapina del veicolo assicurato al netto delle imposte.

Art. 16 – CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE, DISTRUZIONE, ROTTAMAZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO

In caso di cessazione del rischio per distruzione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo, l'Assicurato è tenuto darne immediata comunicazione all'Impresa (tramite lettera raccomandata A/R o P.E.C. o all'indirizzo E-mail concordato tra le Parti).

L'Assicurato, inoltre, deve consegnare all'Impresa (con i mezzi sopra indicati):

- in caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, l'attestazione del PRA certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
- in caso di demolizione o rottamazione, copia del certificato di cui all'art. 46, comma 4, del DLGS 5/2/1997 n. 22, rilasciato da un Centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice ed attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione o rottamazione.

Il contratto si risolve dal momento della consegna della documentazione sopra indicata e l'Impresa procederà al rimborso del premio pagato e non goduto in ragione di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua, al netto delle imposte.

Nel caso in cui la polizza sia stata stipulata per durate superiori all'anno, l'Impresa rimborsa anche l'importo corrisposto in via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento della demolizione, distruzione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato al netto delle imposte.

Art. 17 – DISPOSITIVO SATELLITARE

Sistema di rilevazione e monitoraggio satellitare costituito da un apparato installato a bordo del veicolo che permette la geolocalizzazione del veicolo stesso tramite segnale GPS e la comunicazione GSM tra il veicolo e una centrale operativa 24 ore su 24. Inoltre, esso rileva ulteriori informazioni relative alla circolazione del veicolo stesso quali la velocità, il tracciamento dei percorsi effettuati, le percorrenze chilometriche, la direzione di marcia, le accelerazioni e le decelerazioni in conseguenza di eventuali urti, le date e l'orario delle rilevazioni. Tali dati in caso di sinistro sono messi a disposizione dell'Impresa su semplice richiesta della stessa all'Assicurato.

L'assicurazione, nei casi in cui risulti l'installazione del DISPOSITIVO SATELLITARE regolarmente richiamata nel Modulo di adesione, è prestata unicamente in base alla dichiarazione dell'Assicurato che:

- il veicolo assicurato circolerà solo previa installazione del DISPOSITIVO SATELLITARE indicato nel Modulo di adesione;
- l'installazione del Dispositivo Satellitare è eseguita e certificata da un installatore autorizzato dal produttore del Dispositivo Satellitare;
- il DISPOSITIVO SATELLITARE sarà mantenuto efficiente e regolarmente in funzione nel corso della durata del presente contratto.

Qualora risulti che al momento del sinistro:

- non siano stati effettuati gli interventi di riparazione o assistenza dell'antifurto satellitare espressamente richiesti dalla Centrale Operativa o dall'installatore autorizzato dalla casa costruttrice;
- non sia stata effettuata la regolare manutenzione dell'antifurto satellitare espressamente richiesta dalla Centrale Operativa o dall'installatore autorizzato dalla casa costruttrice;
- il Proprietario/Assicurato, il Conducente, o il custode del veicolo siano a conoscenza del mancato funzionamento del dispositivo satellitare;
- il Proprietario/Assicurato non collaborino, o reiterino detto comportamento, con le Forze dell'Ordine e l'Autorità Giudiziaria o la Società in ordine alla denuncia dei fatti nonché nella fornitura di elementi o documenti utili alle indagini;
- non vi sia il campo GSM, qualora tale circostanza sia nota all'Assicurato, per sosta permanente del veicolo oltre le 24 ore, salvo quando il veicolo sia parcheggiato in luogo chiuso e/o custodito;
- in ogni caso in cui il sistema di antifurto satellitare non sia efficientemente e regolarmente in funzione per colpa grave dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- nel caso in cui risulti che il sistema di antifurto satellitare non sia stato installato o fosse presente a bordo del veicolo ma non funzionava, l'Impresa, in deroga a quanto previsto nel presente contratto, limitatamente alle garanzie "Incendio" e "Furto e rapina", corrisponderà all'Assicurato il 65% dell'importo da liquidare a termini di polizza, rimanendo il 35% a carico dello stesso Assicurato.

Art. 18 – CLAUSOLA BROKER

(valida solo per le polizze intermedie da Broker)

Per la stipulazione e gestione della presente polizza, il Contraente dichiara di aver affidato l'incarico ad April Italia S.r.l., per brevità nominato "Broker".

Agli effetti dei termini e garanzie già previste dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker deve intendersi come fatta all'Impresa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente, all'Impresa s'intenderà come fatta dal Contraente stesso. Analogamente ogni comunicazione fatta dall'Impresa al Broker s'intenderà come fatta al Contraente.

Tali comunicazioni, per essere ritenute valide, dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata A/R o PEC (nobisassicurazioni@pec.it).

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote tra più Imprese, il Broker tratterà con l'Impresa delegataria le incombenze derivanti dalla presente assicurazione informandone le Coassicuratrici; conseguentemente ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Imprese solamente dopo la firma del rispettivo documento, salvo conferma delle predette alle nuove condizioni nelle more dell'emissione del documento di modifica. Le Imprese coassicuratrici s'impegnano a trasmettere al Broker i documenti amministrativi di loro competenza, per l'incasso dei premi, che è facoltà del Broker regolare direttamente con le stesse.

La presente clausola deve intendersi abrogata e priva di effetto quando il Contraente comunicherà all'Impresa la cessazione dell'incarico al Broker designato.

Art. 19 – FORO COMPETENTE – COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto, l'Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o Sede Legale dell'Assicurato, in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.

Art. 20 - FORZA PROBATORIA DEL CONTRATTO – FORMA DELLE COMUNICAZIONI – PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il Modulo di Polizza firmato è il solo documento che attesta le condizioni regolatrici dei rapporti tra l'Impresa e il Contraente.

Il Modulo di Adesione è il solo documento che attesta l'inclusione del singolo Assicurato nella copertura assicurativa.

Le comunicazioni che il Contraente, l'Assicurato o l'Impresa intendono effettuare durante il corso del contratto assicurativo, devono essere fatte tramite lettera raccomandata A/R o P.E.C. o, nei casi espressamente consentiti, all'indirizzo E-mail concordato tra le Parti.

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Art. 21 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO TRAMITE FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

Il Contraente offre, ai propri Clienti che scelgono di sottoscrivere elettronicamente il contratto, il Servizio di Firma Elettronica Qualificata.

Il servizio di Firma Elettronica Qualificata offerto permette di sottoscrivere validamente i documenti che avranno la stessa efficacia giuridica e probatoria riconosciuta dal nostro ordinamento alla firma autografa.

La Firma Elettronica Qualificata è ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.

La Firma Elettronica Qualificata in aggiunta alla firma elettronica avanzata possiede queste caratteristiche:

- È creata su un dispositivo qualificato per la creazione di una firma elettronica;
- È basata su un certificato elettronico qualificato;
- Ha effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa;

Questo tipo particolare di firma digitale remota è sicura e facile da usare. Rispetto alla firma Digitale consente di apporre firme senza la necessità di ricorrere all'installazione di hardware o software sul supporto utilizzato (PC, Tablet, Smartphone) a condizione che vi sia un accesso dati ad Internet.

La Firma Digitale Remota si presenta infatti come servizio fruibile online: il certificato di Firma non è presente su un supporto nelle mani del firmatario ma risiede presso un server sicuro di Aruba e l'utilizzatore, per sottoscrivere digitalmente i propri documenti, richiama il proprio certificato inserendo Username, password e un'ulteriore credenziale di Autenticazione Forte fornita da sistemi One Time Password (OTP). La firma apposta è qualificata e totalmente equivalente a quella di un Kit di Firma tradizionale.

L'utilizzo della firma Elettronica Qualificata avviene dopo che il Cliente ha accettato, con un'apposita dichiarazione, di utilizzare questa modalità di firma.

Il Cliente può chiedere in ogni momento, una copia della suddetta dichiarazione di accettazione da lui firmata, contestualmente o successivamente al momento della firma.

Art. 22 – BENEFICIARI

Beneficiario delle prestazioni assicurative è l'Assicurato o gli aventi diritto di quest'ultimo (eredi legittimi o testamentari). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, co. 2, del Codice civile, le parti pattuiscono che l'Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l'Impresa abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

Art. 23 - MODIFICHE DELLE GARANZIE

Ogni modifica delle presenti garanzie deve risultare da atto sottoscritto dall'Impresa e dal Contraente.

SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE

Questa sezione è suddivisa in 5 capitoli (*Corpi Veicoli Terrestri – Infortuni dei Trasportati – Garanzia Mobilità – Assistenza Circolazione – Sinistro Protetto*) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.

Le garanzie previste nel presente contratto sono commercializzate secondo le combinazioni qui di seguito dettagliate:

- “Formula Plus” con all’interno le Garanzie Incendio, Furto completa, Garanzie Accessorie, Eventi Naturali, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici, Infortuni Trasportati, Garanzia Mobilità, Cristalli, Assistenza circolazione e Sinistro Protetto;
- “Formula Super”: composta da tutte le garanzie presenti nella “Formula Plus” con l’aggiunta della garanzia Collisione;
- “Formula Superior”: composta da tutte le garanzie presenti nella “Formula Plus” con l’aggiunta della garanzia Kasko.

Su richiesta dell’Assicurato, le Formule Plus, Super e Superior, per le quali è sempre operante la Garanzia “VN12 Gap Valore a nuovo 12 mesi” (vedi successivo art. 34), sono estendibili con le Garanzie seguenti:

- VN24 Gap Valore a nuovo 24 mesi (vedi successivo art. 34);
- VN36 Gap Valore a nuovo 36 mesi (vedi successivo art. 34);
- VN48 Gap Valore a nuovo 48 mesi (vedi successivo art. 34).

CAPITOLO 1 – CORPI VEICOLI TERRESTRI

CLAUSOLA OBBLIGATORietà MONTAGGIO ALTERNATIVO DEL DISPOSITIVO SATELLITARE O DEL DISPOSITIVO LOJACK (OBBLIGATORIO PER VEICOLI DI VALORE PARI O SUPERIORE AD € 120.000,00)

Nel caso in cui il veicolo assicurato abbia un valore risultante dalla fattura di acquisto pari o superiore ad € 120.000,00 la copertura assicurativa si intende validamente rilasciata solo nel caso in cui siano stati montati anche solo alternativamente, comunque entro dieci giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa, il dispositivo satellitare di cui al precedente Art. 17 o il dispositivo a radiofrequenza denominato Lojack. In mancanza di ciò, limitatamente per le garanzie “Incendio”, “Furto e rapina”, verrà applicato lo scoperto previsto dall’Art. 17.

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie, le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sul Modulo di adesione ed è stato corrisposto il relativo premio.

Art. 24 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

L’assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo riportato sul Modulo di adesione, incluse le parti di ricambio e gli accessori di serie stabilmente fissati ed indicati nella fattura di acquisto, in ordine alle garanzie effettivamente operanti. È compresa, sempre nel limite massimo di indennizzo di cui all’articolo precedente, anche il danneggiamento degli accessori non di serie e degli apparecchi audio-fono-visivi stabilmente fissati purché:

- Il danneggiamento riguardi anche la plancia o il sistema di fissaggio;
- la presenza sul veicolo degli accessori e degli apparecchi sia documentabile dalla fattura di acquisto del veicolo.

Art. 25 – VALORE ASSICURATO

Per la determinazione del valore assicurato del veicolo, si considera la somma in Euro, corrispondente al prezzo di acquisto del veicolo oltre al prezzo degli accessori (optional) ed audiofonovisivi, al netto di tutti gli eventuali sconti, promozioni e contributi ad ogni titolo rilasciati e al lordo di eventuali incentivi statali. Quanto sopra deve risultare nella fattura di acquisto del veicolo.

Art. 26 – RIPARTIZIONE TERRITORIALE E RISCHIOSITÀ DEI VEICOLI

La ripartizione territoriale è stabilita in base alla provincia di residenza dell’Assicurato, come segue:

Zona 5: CE, FG;

Zona 4: BA, BR, BT, CZ, NA, RC, SA, TA;

Zona 3: AV, BN, CS, CT, KR, LE, ME, MI, MT, PZ, RM, SR, TO, VV;

Zona 2: AP, AQ, AT, BS, CA, CH, CI, CR, EN, FE, GE, IM, IS, LO, MB, NU, OG, OT, PA, PE, PN, PV, SI, SU, TP, VS;

Zona 1: tutte le restanti province

La ripartizione dei veicoli fra “Rischio Alto” e “Rischio Basso” è stabilita in base alla marca della autovettura e più precisamente:

Rischio Alto: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mercedes, Porsche, Rolls Royce.

Rischio Basso: tutte le altre marche.

Art. 27 – GARANZIA INCENDIO

L’Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti stabiliti dalle Condizioni di Assicurazione, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

Incendio inteso come autocombustione con sviluppo di fiamma che causi un danno materiale e diretto al veicolo (sia danno totale che parziale), dovuto esclusivamente:

- all’azione del fulmine;
- allo scoppio del serbatoio e/o dell’impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso;
- a natura elettrica;
- a dolo di terzi.

Art. 28 – GARANZIA FURTO E RAPINA

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti stabiliti dalle Condizioni di Assicurazione, dei danni materiali e diretti, subiti dal veicolo descritto nel Modulo di Adesione, in conseguenza di:

- Furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine che tentato;
- Rapina del veicolo, sia portata a termine che tentata;
- Atti vandalici conseguenti a furto totale del veicolo, a condizione che lo stesso sia ritrovato;
- Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate.

Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo:

- nell'esecuzione di questi reati;
- a seguito della circolazione avvenuta durante l'uso o il possesso abusivo del veicolo stesso.

Art. 29 – GARANZIA EVENTI NATURALI

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti stabiliti dalle Condizioni di Assicurazione, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

- Grandine;
- Tempeste;
- Uragani;
- Alluvioni, inondazioni e mareggiate;
- Trombe d'aria.

Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi:

- Frane e smottamenti del terreno;
- Valanghe e slavine.

L'evento Grandine opera con i massimali previsti all'Art. 35 - "Limiti di indennizzo".

Art. 30 – GARANZIA ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti stabiliti dalle Condizioni di Assicurazione, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

- Tumulti popolari;
- Scioperi;
- Sommosse;
- Atti di terrorismo;
- Sabotaggio;
- Vandalismo.

L'operatività della presente garanzia è subordinata al fatto che l'Assicurato – ovvero le persone delle quali deve rispondere – non prendano parte attivamente agli eventi di cui sopra.

Art. 31 – GARANZIA ACCESSORIE

- RIMBORSO SPESE VETERINARIE PER LESIONI SUBITE DA ANIMALI DOMESTICI:** la garanzia copre il rimborso delle spese veterinarie sostenute dal proprietario del veicolo assicurato per la cura delle lesioni subite da animali domestici di sua proprietà trasportati sul veicolo assicurato conseguenti ad incidente occorso al veicolo stesso. **La garanzia viene prestata nel limite di € 200,00 per sinistro/anno.**
- RIMBORSO SPESE DI DISINFESTAZIONE E LAVAGGIO A SEGUITO DI RITROVAMENTO DEL VEICOLO CONSEGUENTE A FURTO:** la garanzia copre il rimborso delle spese di disinfestazione e lavaggio degli esterni ed interni del veicolo sostenute dal proprietario del veicolo stesso a seguito di ritrovamento del mezzo conseguente a furto. **La garanzia viene prestata nel limite di € 50,00 per polizza.**
- RIMBORSO SPESE DANNEGGIAMENTO BOX PRIVATO:** la garanzia copre il rimborso delle spese necessarie per il ripristino della parte muraria del box di sua proprietà in conseguenza del verificarsi di un incendio del veicolo indennizzabile ai sensi di polizza. **La garanzia viene prestata nel limite di € 5.000,00 per polizza.**
- RIMBORSO SPESE DI RIPRISTINO INTERNI VEICOLO A SEGUITO DI SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA:** la garanzia copre il rimborso delle spese di ripristino degli interni a seguito del trasporto, a titolo di soccorso occasionale, di vittime di incidenti stradali comunque occorsi. **La garanzia viene prestata nel limite di € 200,00 per sinistro/anno.**
- RIMBORSO COSTO DI RIACQUISTO BENI ED OGGETTI A SEGUITO DI FURTO:** la garanzia copre il rimborso del costo di riacquisto dei beni di proprietà dell'Assicurato contenuti nel veicolo in copertura sottratti a seguito di furto tentato o perfezionato (totale o parziale) del veicolo indennizzabile ai sensi di polizza a condizione che l'evento si sia verificato entro 24 ore dalla data di acquisto da parte dell'Assicurato del bene risultante da scontrino/fattura nonché venga dimostrato il pagamento. **La garanzia viene prestata nel limite di € 500,00 per polizza.**
- RIMBORSO SPESE DI DUPLICAZIONE DELLA PATENTE:** la garanzia copre il rimborso delle spese amministrative di duplicazione della patente sostenute dall'Assicurato a seguito di sottrazione o distruzione dovuta ad incendio, rapina o furto. **La garanzia viene prestata nel limite di € 200,00 per polizza.**
- RIMBORSO SPESE PER RIFACIMENTO CHIAVI:** la garanzia copre il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per l'apertura delle portiere, lo sbloccaggio del sistema elettronico di antifurto, la sostituzione delle serrature ed il rifacimento delle chiavi del veicolo in copertura in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere. **La garanzia viene prestata nel limite di € 260,00 per sinistro/anno.**
- RIMBORSO SPESE ANTERIORI AL FURTO DEL VEICOLO (c.d. BONUS FEDELTA'): la garanzia copre il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato nel periodo dei 12 mesi antecedenti al furto del veicolo presso il concessionario venditore del veicolo a titolo di riparazione, di acquisto di pezzi di ricambio e di accessori ad eccezione delle spese manutentive. La garanzia viene prestata nel limite di € 1.000,00 per polizza.**
- RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA E PARCHEGGIO:** la garanzia copre il rimborso delle spese amministrative di custodia e parcheggio presso i depositi individuati dalla Pubblica Autorità a seguito di ritrovamento del veicolo/relitto conseguente

incendio, furto o rapina del veicolo. La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento. **La garanzia viene prestata nel limite di € 200,00 per polizza.**

- j. RIMBORSO COSTI RIPRISTINO AIRBAG:** la garanzia copre il rimborso dei costi di ripristino/sostituzione dei dispositivi di sicurezza airbag frontal (conducente e passeggero) in caso di esplosione imprevista anche in conseguenza di incidente stradale o urto. **La garanzia viene prestata nel limite di € 1.000,00 per polizza.**
- k. RIMBORSO COSTI DI RIPRISTINO IMPIANTO ANTIFURTO SATELLITARE/ANTIFURTO:** la garanzia copre il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per ripristinare o sostituire l'impianto di antifurto (satellitare o non) con altro apparato di qualità corrispondente, nel caso in cui venisse danneggiato a seguito di incidente da circolazione con responsabilità dell'Assicurato. La garanzia è operativa solo a condizione che il dispositivo sia stato montato ed attivato entro 10 giorni dalla data di immatricolazione del veicolo. **La garanzia viene prestata nel limite di € 500,00 per polizza.**
- l. INDENNIZZO IMPOSTA AUTOMOBILISTICA E PREMIO ASSICURATIVO RCA:** la garanzia copre l'indennizzo dei costi *pro rata temporis* sostenuti dall'Assicurato (antecedentemente al sinistro di incendio e furto) per la tassa automobilistica ed il premio Assicurativo RCA relativamente al periodo non goduto intercorrente dalla data di denuncia del sinistro furto, rapina o incendio con danno totale e la scadenza della stessa imposta. **La garanzia viene prestata nel limite di € 1.000,00 per polizza.**
- m. RIMBORSO SPESE NUOVA IMMATRICOLAZIONE (OPERATIVA SOLO IN CASO DI DANNO TOTALE CON RIMPIAZZO):** la garanzia copre il rimborso delle spese relative alla immatricolazione del veicolo di rimpiazzo ai sensi del successivo art. 41 delle presenti Condizioni di assicurazione. **La garanzia viene prestata nel limite di € 200,00 per polizza.**
- n. RIMBORSO SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO:** la garanzia copre il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per la predisposizione della documentazione amministrativa e dei certificati necessari ad ottenere la liquidazione del danno totale conseguente ad incendio, furto o rapina. **La garanzia viene prestata nel limite di € 200,00 per polizza.**
- o. INDENNIZZO BAGAGLI:** la garanzia copre il rimborso dei costi di riacquisto da parte dell'Assicurato dei beni di vestiario o di prima necessità contenuti nei bagagli trasportati sul veicolo danneggiato totalmente a seguito di incendio. Non rientrano in copertura oggetti di valore, denaro e biglietti non goduti. **La garanzia viene prestata nel limite di € 200,00 per polizza.**
- p. GARANZIA KASKO PNEUMATICI:** la garanzia copre l'Assicurato dei costi di sostituzione o riparazione del pneumatico, al netto del deterioramento dovuto ad usura, a seguito di danno accidentale dovuto a circolazione del veicolo. Tale garanzia è attivabile solo ed esclusivamente in caso di acquisto del pneumatico presso uno dei centri convenzionati con NOBIS. **La garanzia viene prestata con il limite di un pneumatico per anno e di € 500,00 per sinistro/anno.**
- q. DANNI DA INVESTIMENTO ANIMALI SELVATICI:** l'Impresa nel limite del valore assicurato per sinistro/anno, **indennizza i danni subiti dal veicolo durante la** percorrenza di strade statali/provinciali attraversate normalmente da animali selvatici, dovuti all'attraversamento degli animali stessi, **a condizione che sia richiesto l'intervento della Pubblica Autorità competente.**

Al fine di poter ottenere il rimborso/l'indennizzo delle spese suindicate, le richieste circa l'esistenza del diritto ed il pagamento effettuato dovranno essere comprovate da documentazione in originale/copia conforme all'originale.

Art. 32 – GARANZIA ROTTURA CRISTALLI

La garanzia copre esclusivamente i danni materiali e diretti causati dalla rottura del cristallo del parabrezza, del lunotto posteriore e dei laterali del veicolo identificato in polizza, per causa accidentale o per fatto involontario di terzi. L'assicurazione copre anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Art. 33 – GARANZIA KASKO

L'Impresa, nei limiti stabiliti dalle Condizioni di Assicurazione, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto nel Modulo di Adesione, in conseguenza di:

- Collisione con altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione;
- Urto;
- Uscita di strada;
- Ribaltamento.

Art. 33 Bis - GARANZIA COLLISIONE

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto nel Modulo di Polizza a seguito di Collisione con altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione.

Art. 34 - GAP (VALORE A NUOVO) GARANZIA DELLA DIFFERENZA TRA IL VALORE DI RIACQUISTO E L'INDENNIZZO RICONOSCIUTO IN CASO DI RIMPIAZZO

(valida solo per le garanzie Incendio, Furto e Rapina, operativa solo se è stato pagato il correlativo premio ed è stata prescelta la modalità di indennizzo del danno totale con l'opzione rimpiazzo)

L'Impresa, in caso di sinistro che abbia comportato un danno totale, derivante da incendio, furto e/o rapina, liquidabile ai sensi della presente polizza, riconosce all'Assicurato, nel caso in cui sia stato pagato il correlativo premio di garanzia, il pagamento della differenza fra il prezzo di riacquisto di un veicolo equivalente a quello assicurato ed il valore di rimpiazzo (vedi art. 44).

La copertura ha validità per l'intero periodo di pagamento del premio di garanzia (le opzioni possibili sono quattro, GAP VN12 (sempre operante e ricompresa nel premio assicurativo) nel caso in cui la durata sia di 12 mesi dalla decorrenza della polizza, GAP VN24 nel caso in cui la durata sia di 24 mesi dalla decorrenza della polizza; GAP VN36 nel caso in cui la durata sia di 36 mesi dalla decorrenza della polizza; GAP VN48 nel caso in cui la durata sia di 48 mesi dalla decorrenza della polizza).

Art. 35 – LIMITI DI INDENNIZZO

Le somme garantite ed i massimali indicati qui di seguito rappresentano il massimo esborso dell'Impresa per sinistro e per anno assicurativo.

GARANZIA	MASSIMALE/SOMMA GARANTITA																															
Incendio, Furto e Rapina	- Per il danno totale: - o valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione: ■ In caso di rimpiazzo verrà applicato il valore aggiornato in base alla tabella di deprezzamento prevista dal successivo Art. 44, fermo quanto previsto nel caso di acquisto della garanzia Gap Valore a Nuovo ed in base all'opzione scelta fra le quattro possibili, meglio esposte al precedente Art. 34; ■ nel caso in cui l'Assicurato opti per l'indennizzo in denaro, lo stesso avverrà sulla base del valore commerciale al momento del sinistro. - Per il danno parziale: - o valore assicurato indicato nel Modulo di Polizza: ■ In caso di riparazione presso le carrozzerie convenzionate, non verrà applicato alcun degrado d'uso sui pezzi di ricambio, ad eccezione degli pneumatici, delle batterie e delle parti meccaniche; ■ nel caso invece in cui l'Assicurato opti per la riparazione al di fuori delle carrozzerie convenzionate o non volesse far riparare il mezzo, l'indennizzo avverrà sulla base del valore commerciale al momento del sinistro. - Nel caso di furto con destrezza e/o in caso di mancata presentazione di tutte le chiavi fornite in dotazione dalla Casa Costruttrice l'indennizzo sarà ridotto del 50% rispetto al valore indennizzabile a termini di polizza; - Il massimale deve intendersi per sinistro/anno.																															
Eventi Naturali	- Per il danno totale: - o valore assicurato indicato nel Modulo di Polizza: ■ In caso di rimpiazzo verrà applicato il valore aggiornato in base alla tabella di deprezzamento prevista dal successivo Art. 44; ■ nel caso in cui l'Assicurato opti per l'indennizzo in denaro, lo stesso avverrà sulla base del valore commerciale al momento del sinistro. - Per il danno parziale: - o valore assicurato indicato nel Modulo di Polizza: ■ In caso di riparazione presso le carrozzerie convenzionate non verrà applicato alcun degrado d'uso sui pezzi di ricambio, ad eccezione degli pneumatici, delle batterie e delle parti meccaniche; ■ nel caso in cui l'Assicurato opti per la riparazione al di fuori delle carrozzerie convenzionate o non volesse far riparare il mezzo sulla base del valore commerciale al momento del sinistro L'evento Grandine (sia per il Danno Totale che per il Danno Parziale) opera con i seguenti massimali, da intendersi per sinistro e per anno: <table><tr><th>fasce valori veicolo al momento del sinistro</th><th>massimale grandine</th></tr><tr><td>fino a 20.000 €</td><td>3.000,00 €</td></tr><tr><td>20.001 a 50.000 €</td><td>5.000,00 €</td></tr><tr><td>50.001 a 80.000 €</td><td>8.000,00 €</td></tr><tr><td>oltre 80.000 €</td><td>10% del valore assicurato</td></tr></table> Per la determinazione del valore del veicolo e l'individuazione delle fasce di valore sopraindicate e relativi massimali, verrà applicata la seguente tabella di degrado: Tabella di degrado <table><tr><th colspan="7">Tabella di degrado</th></tr><tr><th>Giorni trascorsi dalla data di decorrenza della polizza alla data del sinistro</th><th>Da 1 a 365</th><th>Da 366 a 730</th><th>Da 731 a 1095</th><th>Da 1096 a 1460</th><th>Da 1461 a 1825</th><th>Da 1826 in poi</th></tr><tr><th>Percentuale di deprezzamento sul valore assicurato</th><td>0%</td><td>0%</td><td>35%</td><td>45%</td><td>55%</td><td>Valore Commerciale (Quattroruote)</td></tr></table> - Il massimale deve intendersi per sinistro/anno.	fasce valori veicolo al momento del sinistro	massimale grandine	fino a 20.000 €	3.000,00 €	20.001 a 50.000 €	5.000,00 €	50.001 a 80.000 €	8.000,00 €	oltre 80.000 €	10% del valore assicurato	Tabella di degrado							Giorni trascorsi dalla data di decorrenza della polizza alla data del sinistro	Da 1 a 365	Da 366 a 730	Da 731 a 1095	Da 1096 a 1460	Da 1461 a 1825	Da 1826 in poi	Percentuale di deprezzamento sul valore assicurato	0%	0%	35%	45%	55%	Valore Commerciale (Quattroruote)
fasce valori veicolo al momento del sinistro	massimale grandine																															
fino a 20.000 €	3.000,00 €																															
20.001 a 50.000 €	5.000,00 €																															
50.001 a 80.000 €	8.000,00 €																															
oltre 80.000 €	10% del valore assicurato																															
Tabella di degrado																																
Giorni trascorsi dalla data di decorrenza della polizza alla data del sinistro	Da 1 a 365	Da 366 a 730	Da 731 a 1095	Da 1096 a 1460	Da 1461 a 1825	Da 1826 in poi																										
Percentuale di deprezzamento sul valore assicurato	0%	0%	35%	45%	55%	Valore Commerciale (Quattroruote)																										

Kasko/Collisione	- Per il danno totale: - o valore assicurato indicato nel Modulo di Polizza: ■ In caso di rimpiazzo verrà applicato il valore aggiornato in base alla tabella di deprezzamento prevista dal successivo Art. 44; ■ nel caso in cui l'Assicurato opti per l'indennizzo in denaro, lo stesso avverrà sulla base del valore commerciale al momento del sinistro. - Per il danno parziale: - o valore assicurato indicato nel Modulo di Polizza: ■ In caso di riparazione presso le carrozzerie convenzionate, non verrà applicato alcun degrado d'uso sui pezzi di ricambio, ad eccezione degli pneumatici, delle batterie e delle parti meccaniche; ■ nel caso in cui l'Assicurato opti per la riparazione al di fuori delle carrozzerie convenzionate o non volesse far riparare il mezzo, l'indennizzo avverrà sulla base del valore commerciale al momento del sinistro. - Il massimale deve intendersi per sinistro/anno.
Eventi sociopolitici	- Per il danno totale: - o valore assicurato indicato nel Modulo di Polizza: ■ In caso di rimpiazzo verrà applicato il valore aggiornato in base alla tabella di deprezzamento prevista dal successivo Art. 44; ■ nel caso in cui l'Assicurato opti per l'indennizzo in denaro, lo stesso avverrà sulla base del valore commerciale al momento del sinistro. - Per il danno parziale: - o valore assicurato indicato nel Modulo di Polizza: ■ In caso di riparazione presso le carrozzerie convenzionate non verrà applicato alcun degrado d'uso sui pezzi di ricambio, ad eccezione degli pneumatici, delle batterie e delle parti meccaniche; ■ nel caso in cui l'Assicurato opti per la riparazione al di fuori delle carrozzerie convenzionate o non volesse far riparare il mezzo sulla base del valore commerciale al momento del sinistro. - Il massimale deve intendersi per sinistro/anno.
Cristalli	€ 2.000,00; Il massimale deve intendersi per sinistro/anno.

Art. 36 – ESCLUSIONI VALIDE PER IL PRESENTE CAPITOLO

Sono esclusi dalla copertura i danni:

- relativi ad accessori, optional ed apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche ed alle relative prove ufficiali;
- conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere;
- conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
- determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati;
- derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni.

Sono inoltre esclusi per le garanzie incendio, furto e rapina i danni:

- causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio;
- dovuti, in tutto o in parte, a modifiche dell'impianto elettrico;
- causati da scarsa manutenzione o da errori tecnici durante gli interventi di riparazione o di service;
- riferibili a difetti di fabbricazione del veicolo;
- determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- determinati da furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del veicolo all'interno dello stesso;
- conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- conseguenti da appropriazione indebita.

Sono inoltre esclusi per la garanzia kasko i danni:

- derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
- conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- conseguenti alla guida del veicolo sotto l'influenza dell'alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto e rapina.
- alle ruote, cerchioni, camere d'aria se verificatesi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza;
- meccanici da usura e/o cattiva manutenzione del mezzo.

Sono inoltre esclusi per la garanzia Collisione i danni:

- derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
- conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- conseguenti alla guida del veicolo sotto l'influenza dell'alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto e rapina.

Sono inoltre esclusi per la garanzia eventi naturali i danni:

- determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);

Sono inoltre esclusi per la garanzia eventi sociopolitici i danni:

- determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- derivanti dalla circolazione di altri veicoli che abbiano urtato il veicolo assicurato o riconducibili alla garanzia Kasko.

Sono inoltre esclusi per la garanzia cristalli i danni conseguenti a:

- rigature, segnature, scheggiature, screpolature e simili;
- rottura dei cristalli provocata da grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- rottura dei cristalli provocati da eventi sociopolitici.

Art. 37 – SCOPERTI E FRANCHIGIE

L'entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alle modalità di liquidazione (utilizzo o non utilizzo dell'opzione di rimpiazzo o delle strutture convenzionate con l'Impresa) scelta dall'Assicurato oltre che dalla provincia di residenza dell'Assicurato stesso. Gli scoperti e le franchigie per le garanzie qui di seguito indicate operano come segue:

GARANZIA	PROVINCIA DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO/LOCATARIO		SCOPERTO/FRANCHIGIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA se utilizzata l'opzione rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS Compagnia di Assicurazioni
Incendio, Furto e Rapina	Bari Barletta-Andria-Trani Caserta Catania Catanzaro Foggia Napoli	BA BT CE CT CZ FG NA	Rimane a carico dell'Assicurato il 25% di ciascun sinistro con il minimo di € 2.500,00	Rimane a carico dell'Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00
Incendio, Furto e Rapina	Roma	RM	Rimane a carico dell'Assicurato il 25% di ciascun sinistro con il minimo di € 2.500,00	Rimane a carico dell'Assicurato il 15% di ciascun sinistro
Incendio, Furto e Rapina	Avellino Benevento Bergamo Bologna Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Cosenza Genova La Spezia Latina Lecce Messina Milano Monza e della Brianza Nuoro Palermo Pavia Pescara Prato Ragusa Salerno Siracusa Taranto Torino Trapani Vibo Valentia	AV BN BG BO BS BR CA CL CS GE SP LT LE ME MI MB NU PA PV PE PO RG SA SR TA TO TP VV	Rimane a carico dell'Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00	NESSUNO

GARANZIA	PROVINCIA DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO/LOCATARIO	SCOPERTO/FRANCHIGIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA se utilizzata l'opzione rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS Compagnia di Assicurazioni
Incendio, Furto e Rapina	Altre province	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00	NESSUNO
Eventi naturali	Tutte	Rimane a carico dell'Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00	NESSUNO
Kasko	Tutte	Rimane a carico dell'Assicurato il 25% di ciascun sinistro con il minimo di € 5.000,00	Rimane a carico dell'Assicurato una franchigia assoluta per sinistro di € 500,00
Collisione	Tutte	Rimane a carico dell'Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 2.500,00	NESSUNO
Eventi sociopolitici	Tutte	Rimane a carico dell'Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00	NESSUNO
Cristalli	Tutte	€ 350,00 per sinistro	NESSUNO

Art. 38 – RECUPERO DEL VEICOLO

L'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente l'Impresa non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo. Il valore di recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo verrà detratto dallo stesso. Se però l'Assicurato ha già sottoscritto un contratto di riacquisto secondo quanto previsto dall'art. 44, si procederà al rimpiazzo del veicolo secondo quanto previsto nell'art. 44 stesso.

Il valore di recupero realizzato invece dopo il pagamento integrale del danno spetterà all'Impresa; nel caso in cui il pagamento non sia stato integrale, il suddetto valore verrà ripartito fra le Parti in proporzione al danno sopportato da ciascuna. Infine, l'Assicurato, in accordo con l'Impresa, ha facoltà di rientrare in possesso di quanto recuperato, restituendo all'Impresa l'indennizzo ricevuto.

Art. 39 – RIPARAZIONE DEL VEICOLO

Fatte salve le riparazioni di prima urgenza assolutamente necessarie, l'Assicurato non deve far effettuare alcuna riparazione prima che l'Impresa abbia visionato il veicolo e dato il suo consenso alla sua riparazione.

L'Impresa può far eseguire, informato l'Assicurato, le riparazioni del veicolo danneggiato in strutture di propria fiducia. Resta espressamente riservata all'Impresa la facoltà di disporre, previa comunicazione all'Assicurato, la sostituzione delle parti del veicolo rubate, distrutte o danneggiate oppure la liquidazione della somma dovuta ai sensi del presente contratto.

Art. 40 - DEFINIZIONE DI DANNO TOTALE

Per danno totale si intende la perdita del veicolo in caso di:

- Furto o rapina del veicolo non seguiti dal ritrovamento dello stesso;
- Eventi fra quelli assicurati che determinano la distruzione completa del veicolo.

Art. 41 - DEFINIZIONE DI DANNO PARZIALE

Per danno parziale si intende il danneggiamento o la distruzione di parti del veicolo conseguenti agli eventi assicurati quando le spese di riparazione siano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

S'intende parificato al danno totale, il danneggiamento o la distruzione di parti del veicolo conseguenti agli eventi assicurati, quando le spese di riparazione raggiungano o superino il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Art. 42 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DI INDENNIZZO

L'ammontare del danno è definito direttamente dall'Impresa con l'Assicurato. In caso di mancata adesione da parte dell'Assicurato, quando una delle parti lo richieda, la determinazione del danno avviene mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa Assicuratrice e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito, sono ripartite a metà.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità legale.

Il valore di indennizzo per la liquidazione del danno è determinato in base al valore commerciale risultante dalla rivista specializzata "Quattroruote" ad eccezione dei casi in cui l'Assicurato decida di avvalersi delle strutture convenzionate e fermi i limiti e le condizioni previsti dalla tabella di cui al precedente Art. 35 – "Limiti di indennizzo".

Art. 43 - LIQUIDAZIONE IN DENARO DEL DANNO TOTALE

L'Impresa in caso di danno totale, oppure di danno parziale parificato al danno totale, riconoscerà all'Assicurato quale indennizzo liquidabile il valore commerciale risultante dalla rivista specializzata "Quattroruote" al netto di eventuali franchigie e scoperti previsti dal precedente art. 37, fermi i limiti e le condizioni previsti dai precedenti Artt. 35 e 42.

Art. 44 - OPZIONE RIMPIAZZO IN CASO DI DANNO TOTALE

La presente opzione non opera per l'evento Grandine.

L'Assicurato, a seguito di danno totale o di danno parziale parificato al danno totale, può optare per il rimpiazzo del veicolo con altro veicolo di valore almeno pari a quello indennizzabile in base alla tabella seguente, da acquistarsi presso il medesimo concessionario **o gruppo di concessionari** che ha provveduto alla vendita del veicolo stesso.

Giorni trascorsi dalla data di effetto della polizza alla data del sinistro	da 1 a 365	da 366 a 730	da 731 a 1.095	da 1.096 a 1.460	da 1.461 a 1.825	da 1.826 in poi
Percentuale di deprezzamento del valore assicurato	0	25%	35%	45%	55%	Valore commerciale (Quattroruote)
Valore indennizzabile (espresso in percentuale del valore assicurato)	100%	75%	65%	55%	45%	

L'Impresa provvederà, a fronte della presentazione di un nuovo contratto di acquisto, a liquidare direttamente al concessionario venditore il valore indennizzabile al netto delle eventuali franchigie contrattuali previste dal precedente art. 37, fermi i limiti e le condizioni previsti dalla tabella di cui al precedente Art. 35 e quanto previsto dal precedente art. 42.

Nel caso in cui l'Assicurato decidesse di acquistare un nuovo veicolo di valore inferiore a quello indennizzabile, l'Impresa non liquiderà in nessun caso la differenza; parimenti, nel caso in cui l'Assicurato decidesse di acquistare un veicolo di valore superiore a quello indennizzabile, la differenza resterà a Suo totale carico.

In caso di rimpiazzo, l'Impresa provvederà, su richiesta dell'Assicurato, a fornire un veicolo sostitutivo per un massimo di giorni 30 (trenta).

Art. 45 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO PARZIALE E/O RIPARAZIONE PRESSO CARROZZERIE NON CONVENZIONATE E/O NON RIPARAZIONE

L'Impresa, in caso di danno parziale, riconoscerà, quale indennizzo liquidabile, le spese necessarie alla riparazione del veicolo al netto dello scoperto e della franchigia previsti dal precedente Art. 37, tenendo conto del degrado dei ricambi, proporzionalmente calcolato sulla base del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, fermi i limiti e le condizioni previsti dalla tabella di cui al precedente Art. 35 e da quanto previsto dal precedente Art. 42.

Art. 46 - RIPARAZIONE PRESSO LE CARROZZERIE CONVENZIONATE

L'Impresa, nel caso in cui la riparazione del veicolo avvenga presso le carrozzerie convenzionate indicate dall'Impresa stessa, riconoscerà, quale indennizzo liquidabile, le spese necessarie alla riparazione del veicolo, senza applicazione del degrado d'uso, sui pezzi di ricambio e le franchigie e gli scoperti delle garanzie vengono eliminati o ridotti come riportato nel precedente Art. 37 in ogni caso restano fermi i limiti e le condizioni previsti dalla tabella di cui al precedente Art. 35 e da quanto previsto dal precedente Art. 42. In tale caso l'Impresa provvederà, su richiesta dell'Assicurato, a fornire un veicolo sostitutivo per un massimo di giorni 8 (otto) di fermo macchina presso il riparatore.

Art. 47 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'Impresa corrisponderà l'indennizzo esclusivamente all'Assicurato al netto della franchigia/ scoperto o del minimo indicato in polizza, non prima di 30 giorni dalla data di denuncia all'Impresa in caso di furto senza ritrovamento (previa consegna dei documenti richiesti e di tutti i dispositivi di apertura del veicolo).

L'Impresa si riserva la facoltà di richiedere la fattura di riparazione o della fornitura di parti di ricambio prima di corrispondere l'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo all'Assicurato, in caso di utilizzo delle strutture non convenzionate con l'Impresa, avverrà esclusivamente previa autorizzazione del preventivo di spesa da parte di NOBIS, giustificato da fattura, regolarmente saldata, al netto della franchigia/scoperto indicata/o in polizza, fermo il limite di indennizzo per anno assicurativo indicato. Il diritto all'indennizzo, comunque, non può essere oggetto di cessione a terzi.

Art. 48 - MODIFICHE DELLE GARANZIE

Ogni modifica delle presenti garanzie deve risultare da atto sottoscritto dall'Impresa e dal Contraente.

CAPITOLO 2 - INFORTUNI DEI TRASPORTATI

Art. 49 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assicura le persone presenti sul veicolo assicurato (escluso il conducente) in caso di sinistro da circolazione per gli infortuni da loro subiti **purché il veicolo sia condotto dal proprietario**. La garanzia è operante dal momento in cui il trasportato sale a bordo del veicolo al momento in cui è disceso. All'Assicurato viene riconosciuta una somma determinata sulla base del capitale assicurato (**€ 150.000,00**) indicato in polizza, a seguito di infortunio dei trasportati che comporti un'invalidità permanente o la morte. Più precisamente l'Impresa garantisce:

l'invalidità permanente da infortunio del trasportato: nel limite di € 150.000,00 per veicolo, l'Impresa paga un'indennità per le invalidità permanenti di grado superiore al 66% purché non derivanti da infortunio esplicitamente escluso;

la morte da infortunio del trasportato, nel limite € 150.000,00 per veicolo se l'infortunio ha per conseguenza la morte del trasportato del veicolo.

I massimali suindicati devono intendersi per persona/veicolo/polizza. Nel caso in cui il sinistro colpisca contestualmente più assicurati, l'importo sarà suddiviso proporzionalmente fra i vari assicurati.

Art. 50 – INDIPENDENZA DA OBBLIGHI ASSICURATIVI E DI LEGGE

La garanzia Infortuni è stipulata fra le Parti in aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsivoglia obbligo assicurativo stabilito da leggi presenti e future.

Art. 51 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

L'Impresa rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili del sinistro.

Art. 52 – GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE E RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ

Ricevuta la documentazione necessaria e valutato il danno, l'Impresa effettua il pagamento dell'indennità sulla base della successiva TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI INVALIDITÀ PERMANENTE, **tenendo conto della franchigia assoluta del 66%.**

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente, l'Impresa paga all'Assicurato un'indennità in funzione dell'invalidità permanente riconosciuta sulla base della Tabella Ania Industria allegata, secondo le modalità previste nel paragrafo precedente. Sono pagate le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fisiche e patologiche che l'infortunio può aver generato, né il maggior effetto che tali condizioni possono causare alle lesioni prodotte dall'infortunio, in quanto conseguenze indirette e, quindi, non indennizzabili.

Se l'Assicurato, al momento dell'infortunio, non è fisicamente sano ed integro, vengono pagate soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana ed integra.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella per la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell'invalidità preesistente.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti, l'indennità è definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%.

Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l'asportazione totale.

Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice, l'indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l'indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del trasportato.

TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI INVALIDITÀ PERMANENTE

L'indennità per invalidità permanente parziale fermi i criteri di franchigia operanti verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità, facendo riferimento ai valori sotto elencati:

DESCRIZIONE	PERCENTUALE	
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:	des	sin
Un arto superiore	70%	60%
Una mano o un avambraccio	60%	50%
Un pollice	18%	16%
Un indice	14%	12%
Un medio	8%	6%
Un anulare	8%	6%
Un mignolo	12%	10%
Una falange ungueale del pollice	9%	8%
Una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
Amputazione di un arto inferiore:		
Al disopra della metà della coscia	70%	
Al disotto della metà della coscia ma al disopra del ginocchio	60%	
Al disotto del ginocchio, ma al disopra del terzo medio di gamba	50%	
Amputazione di un piede	40%	
Amputazione di ambedue i piedi	100%	
Amputazione di un alluce	5%	
Amputazione di un altro dito del piede	1%	
Amputazione della falange ungueale dell'alluce	2,5%	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	25%	
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi	100%	
Sordità completa di un orecchio	10%	
Sordità completa di entrambi gli orecchi	40%	
Stenosi nasale assoluta monolaterale	4%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	10%	
Esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di:		
Una vertebra cervicale	12%	
Una vertebra dorsale	5%	
12° dorsale	10%	
Una vertebra lombare	10%	
Esiti di frattura di un meta mero sacrale	3%	
Esiti di frattura di un meta mero coccigeo con callo deforme	5%	
Perdita anatomica di un rene	15%	
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%	

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per i destrorsi varranno per il lato sinistro e viceversa.

Art. 53 – DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Sulla base della documentazione ricevuta e/o degli accertamenti effettuati, l'Impresa formula un'offerta di indennità. In caso di disaccordo la questione può essere risolta da uno o più arbitri nominati con apposito atto.

Art. 54 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE SUL GRADO DI INVALIDITÀ

La quantificazione dell'indennità spettante all'Assicurato, relativamente al grado di invalidità permanente, può essere demandata dall'Assicurato e dall'Impresa a due medici, nominati uno per parte.

Qualora i due medici non raggiungano un accordo, le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno dall'Assicurato, uno dall'Impresa ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato, contribuendo per metà al pagamento delle spese e competenze per il terzo medico. Il Collegio medico ha la facoltà, qualora ne riscontri l'opportunità, di rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; in tal caso il collegio può intanto concedere un anticipo sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti sia per l'Impresa che per l'Assicurato.

Art. 55 – MORTE DA INFORTUNIO

L'indennità è pari alla somma assicurata ed è dovuta se la morte si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dall'infortunio.

L'indennità per il caso di morte da infortunio non è cumulabile con quella per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, l'Impresa corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennità per il caso morte – se superiore – e quella già pagata per invalidità permanente.

Art. 56 – PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ

Determinata l'invalidità conseguente all'infortunio e l'indennizzo dovuto, l'Impresa ne dà comunicazione agli interessati e dopo aver ricevuto notizia della loro accettazione, provvede al pagamento in Euro. L'Impresa paga la somma assicurata ai trasportati ovvero agli eredi degli stessi in parti uguali.

Art. 57 - ESCLUSIONI

L'Impresa non paga alcuna indennità per gli infortuni subiti dai trasportati:

- derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione;
- in conseguenza di sue azioni delittuose o di sue imprese temerarie;
- derivanti da guerra, insurrezioni;
- derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni;
- in occasione di gare automobilistiche o delle relative prove ed allenamenti;
- in caso di dolo del guidatore.

CAPITOLO 3 – MOBILITÀ

Art. 58 – OGGETTO DELLA GARANZIA E LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte dell'Assicurato di condurre il veicolo in copertura per un periodo continuativo superiore a 30 giorni, l'Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo ed entro il massimo di € 1.500,00 per l'intera copertura assicurativa, il rimborso delle seguenti spese sostenute dall'Assicurato:

- Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista sostenute e documentate per un massimo giornaliero di € 35,00;
- Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura *pro rata temporis* per il periodo di mancato utilizzo;
- Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive dodici ore dal verificarsi della impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del veicolo *per un massimo di € 500,00*;
- Rimborso delle spese di deposito del veicolo.

Questa garanzia può essere attivata una sola volta durante la durata della polizza ed il sinistro deve essere denunciato all'Impresa entro 90 giorni dalla prima spesa effettuata dall'Assicurato per la quale è richiesto il rimborso.

Restano espressamente escluse dalla presente copertura qualsiasi fattispecie impeditiva alla conduzione del veicolo derivante da danni – di qualsiasi natura – patiti dal veicolo stesso.

CAPITOLO 4 – ASSISTENZA CIRCOLAZIONE

Art. 59 – GARANZIA ASSISTENZA CIRCOLAZIONE

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie, le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sul Modulo di adesione ed è stato corrisposto il relativo premio.

Le attività di servizio inserite nella garanzia assistenza sono offerte a titolo gratuito

Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa eroga in favore dell'Assicurato le prestazioni di Assistenza nel caso si renda necessaria a seguito di incidente, incendio, furto (anche tentato o parziale), eventi sociopolitici, eventi naturali e necessità sanitarie, anche se non legate ad

eventi da circolazione. Le prestazioni dovute ad esaurimento batteria, mancato avviamento, mancanza di carburante ed errato rifornimento sono prestate unicamente per le garanzie depannage e quick service.

Modalità per l'erogazione dell'assistenza

L'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa componendo il numero verde **800.894147**; dall'estero è possibile contattare la Struttura Organizzativa componendo il numero telefonico +39.039.9890.720 ed in caso di chiamate dall'estero l'Impresa accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate o pertinenti sostenute dall'Assicurato. La Struttura Organizzativa, ricevuta la richiesta di assistenza, interverrà erogando il servizio previsto. La Struttura Organizzativa è a disposizione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno per accogliere le richieste dell'Assicurato. L'Impresa ha il diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l'Assicurato, su richiesta dell'Impresa, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso.

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato per ottenere assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Struttura Organizzativa alla quale dovrà comunicare le sue generalità e l'eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto, nonché (per l'inoltro di ricambi), il genere del pezzo di ricambio e i dati dell'officina incaricata delle riparazioni.

L'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'Assicurato.

Garanzie prestate

Soccorso stradale

In caso di incidente, incendio, furto di parti del veicolo, ritrovamento dopo furto totale, tentativo di furto, eventi sociopolitici, eventi naturali e guasto, la Struttura Organizzativa provvederà:

- senza oneri a carico dell'Assicurato, al traino del veicolo fino al più vicino punto di riparazione della rete convenzionata l'Impresa se nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro, o in assenza di questa, fino al punto di assistenza della Casa Costruttrice più vicino.
- senza oneri a carico dell'Assicurato, al traino del veicolo ad un centro di riparazione di sua fiducia nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro. Gli eventuali costi per km eccedenti e i giorni di deposito sono a carico dell'Assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto.

A seguito di incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa provvede anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento.

Nel caso il soccorso stradale avvenga all'estero la destinazione sarà il punto più vicino della Casa Costruttrice e il deposito del soccorritore intervenuto. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi dell'assistenza fino ad un importo massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento per le richieste di assistenza all'estero.

Dépannage

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per mancanza di carburante, errato rifornimento, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale che provvederà, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, alla riparazione sul posto mediante interventi di riparazione non superiori ai 30 minuti e che consentano al veicolo di ripartire. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Struttura Organizzativa. Sono invece a carico dell'Assicurato i costi dei pezzi di ricambio e del carburante.

Quick Service

Nel caso in cui l'intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo ma il veicolo abbia subito danni che a parere del soccorritore sono riparabili nel tempo massimo di 2 ore, la struttura Organizzativa, d'intesa con l'Assicurato, s'impegna a proseguire la riparazione presso un'officina convenzionata mettendo a disposizione la struttura e le risorse necessarie per la riparazione del veicolo. Tutti i costi della riparazione (manodopera, parti di ricambio e materiali di consumo) restano a carico dell'Assicurato.

Assistenza telefonica alla compilazione CAI

A seguito di soccorso stradale, l'Assicurato potrà richiedere informazioni relativamente a consulenze per incidenti stradali e modalità burocratiche inerenti la compilazione della Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro ("modulo blu").

Autovettura sostitutiva

In caso di incidente, incendio, tentativo di furto, guasto, se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i tempi della casa costruttrice certificate da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat.B) per un massimo di 3 giorni.

In caso di furto, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat.B) per un massimo di 7 giorni a seguito della presentazione della denuncia di furto alle competenti autorità.

La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo di moto, roulotte o rimorchio. L'auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d'autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l'Assicurato abbia compiuto 21 anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell'Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa.

Servizio informazioni sul traffico

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).

L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative alla percorribilità della rete stradale e autostradale italiana.

Servizio informazioni meteo

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).

L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni sulla situazione meteo in Italia e all'estero.

Servizio Informazioni turistiche

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).

L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative al paese nel quale intende recarsi quali:

- documenti necessari per l'ingresso nel paese e visto richiesto;
- formalità valutarie;
- situazione socio politica del paese;
- indirizzo delle Ambasciate/Consolati all'estero.

Prestazioni operanti oltre i 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato

Spese di albergo

In caso di incidente, incendio, furto, guasto, qualora si renda necessaria per le riparazioni una sosta forzata, la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 300,00 IVA inclusa per evento. La prestazione verrà erogata se il sinistro ha luogo ad almeno 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Rientro o prosecuzione del viaggio

In caso il veicolo sia immobilizzato a più di 50 km di distanza dal comune di residenza dell'Assicurato in seguito a furto, incidente e incendio i cui tempi necessari alla riparazione siano di almeno 3 giorni, la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il rientro o la prosecuzione del viaggio dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri (fino al massimo previsto dal libretto di circolazione dell'autoveicolo assicurato) in treno ovvero, se il viaggio supera le 8 ore, in aereo (classe turistica) fino ad un massimo di € 500,00 IVA inclusa se accaduto in Italia e di € 1.000,00 IVA inclusa se accaduto all'estero.

Servizio taxi

A seguito di soccorso stradale, l'Assicurato potrà richiedere una corsa taxi dal luogo d'immobilizzo del veicolo fino all'officina di destinazione oppure, nel caso il veicolo debba essere trattenuto in officina per le riparazioni, potrà utilizzare la corsa in taxi per raggiungere la più vicina stazione di noleggio, la stazione ferroviaria o l'aeroporto.

La Struttura Organizzativa prende a carico il costo della corsa in taxi fino ad un massimo di € 50,00 IVA inclusa per evento.

Demolizione del veicolo in Italia

La Struttura Organizzativa è invitata ad organizzare, su richiesta dell'Assicurato, la demolizione del veicolo a seguito di un incidente da circolazione, guasto o ritrovamento a seguito di furto.

La Struttura Organizzativa vi provvederà, in ottemperanza alle disposizioni di legge, presso un centro autorizzato posto in territorio italiano.

L'Impresa tiene a proprio carico le relative spese di trasporto, demolizione e cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.

Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto

In caso il veicolo sia immobilizzato a più di 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato a seguito di guasto, incidente, incendio o ritrovamento dopo furto e restasse immobilizzato sul posto per oltre 36 ore in Italia, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto di sola andata in treno ovvero, se la durata del viaggio è superiore alle 8 ore, in aereo (classe turistica) per consentire il recupero del veicolo dopo le riparazioni o il ritrovamento. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico anche le eventuali ulteriori spese necessarie di trasporto (taxi) per raggiungere il veicolo ritrovato fino ad un massimo di € 50,00 per sinistro.

Rimpatrio del veicolo dall'estero

In caso di guasto, incidente, incendio, ritrovamento a seguito di furto avvenuti all'estero, qualora il veicolo immobilizzato non sia riparabile entro 5 giorni lavorativi o sia irreparabile, la Struttura Organizzativa organizzerà e terrà a proprio carico il trasporto del veicolo fino all'officina della casa costruttrice più vicina al luogo di residenza dell'Assicurato fino ad un massimo di € 1.000,00 IVA inclusa per sinistro. Il costo delle spese di riparazione del veicolo, il costo degli eventuali diritti doganali e degli accessori del veicolo eventualmente rubati prima dell'arrivo del mezzo di trasporto della Struttura Organizzativa restano a carico dell'Assicurato.

Abbandono legale all'estero

In caso il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.

Restano a carico dell'Assicurato i costi per le spese di custodia, la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.

Assistenza linguistica all'estero

In caso di ricovero ospedaliero o fermo, arresto, minaccia di arresto dell'Assicurato per incidente, nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa tramite un proprio incaricato sul posto fornisce assistenza linguistica nell'ambito delle principali lingue europee.

Art. 60 – ESCLUSIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA CIRCOLAZIONE

Fermo restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

- a) Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

- b) Tutte le prestazioni, quando non diversamente indicato, sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno (365 giorni) di validità della polizza.
- c) La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.
- d) La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
- e) Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
- f) Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- g) Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.
- h) Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
- i) A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
- l) Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente "Sezione Assistenza" si applicano le disposizioni di legge.

CAPITOLO 5 – SINISTRO PROTETTO

La copertura assicurativa si intende estesa alla sottoindicata garanzia, la quale è valida ed operante solo se è stata richiamata sul Modulo di Adesione ed è stato corrisposto il relativo premio.

Art. 61 – OGGETTO DELLA GARANZIA SINISTRO PROTETTO E LIMITI DI INDENNIZZO

La presente garanzia indennizza l'Assicurato/Aderente del danno materiale e diretto patito dal veicolo di sua proprietà, così come risultante al PRA e dal Modulo di Adesione, a seguito di collisione su strada pubblica avvenuta con un veicolo identificato ma privo di valida copertura RCA.

La presente garanzia opera con un massimale per ciascuna Applicazione di euro 4.000,00 per sinistro e per anno, a condizione che la relativa riparazione sia avvenuta presso la Rete Convenzionata con l'Impresa (l'elenco dei riparatori è disponibile sul sito internet www.nobis.it).

Art. 62 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA SINISTRO PROTETTO

L'Assicurazione non comprende i danni subiti dal veicolo conseguenti a:

- dolo da parte dell'Assicurato/Aderente;
- sinistri RCA avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della copertura anche se pagati successivamente alla stessa;
- violazioni di legge o amministrative;
- incidenti con veicoli non identificati;
- sinistri verificatisi su strade non pubbliche;
- incidenti per i quali non possono essere identificati i conducenti.

Art. 63 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, alla denuncia dello stesso deve essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:

- a) modulo di constatazione amichevole (Modulo CAI) (se compilato) e/o il verbale delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
- b) copia della denuncia di sinistro presentata alla propria assicurazione RC Auto;
- c) copia della carta di circolazione;
- d) dichiarazione/denuncia dalla quale sono desumibili i dati del veicolo e le generalità del conducente del veicolo non coperto da polizza RC obbligatoria.

Art. 64 – INDENNIZZO DEL DANNO

Il massimale per ciascuna Applicazione è di € 4.000,00 per sinistro e per annualità assicurata. La somma indennizzabile sarà riconosciuta direttamente alla struttura riparativa incaricata della riparazione e convenzionata con l'Impresa.

SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO

Art. 65 – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, fatta eccezione per la garanzia Assistenza Circolazione, secondo le modalità previste dalla singole garanzie, l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Lanzo, 29 10071 Borgaro Torinese - Torino, Fax 011 4518743, E-mail: sinistri@nobis.it) entro 5 giorni dall'evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto nonché l'entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.

Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'indennità.

Nei casi di furto, rapina, ed eventi sociopolitici, dovrà essere effettuata denuncia immediata all'Autorità, inoltrando a NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., copia della stessa, vistata dall'Autorità. Se gli eventi si sono verificati all'estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità Italiana. Se l'Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro non potrà beneficiare delle relative garanzie.

In caso di sinistro relativo alla garanzia Collisione con veicolo identificato, alla denuncia di sinistro a NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. deve far seguito l'invio in originale alla Compagnia stessa del modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente, compilato in tutte le sue parti.

Nel caso di infortunio, la denuncia dello stesso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni dev'essere documentato con invio a NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. di ulteriori certificati medici.

Resta in ogni caso convenuto che l'Assicurato deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

Per la sola garanzia assistenza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al

**Numero Verde 800 894147
o, se dall'estero, +39 039.9890.720**

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita;
2. Nome e Cognome;
3. Numero di Polizza;
4. Numero di targa del veicolo;
5. Modello del veicolo;
6. Indirizzo del luogo in cui si trova;
7. Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'assistenza.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'Impresa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.

Per eventuali reclami scrivere a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Ufficio Reclami

Centro Direzionale Colleoni

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21

20864 Agrate Brianza – MB – fax 039/6890432 - reclami@nobis.it

in caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale, 21

00187 ROMA (RM)

PEC: ivass@pec.ivass.it

Gestione dei rapporti assicurativi via web

Il Contraente/Assicurato può effettuare la registrazione per accedere ai rapporti assicurativi via web selezionando nella home page del sito dell'Impresa www.nobis.it la voce "Area riservata" e scaricando negli store l'App Nobis CON TE. L'accesso all'area riservata dà diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:

- i) Le coperture assicurative in essere;
- ii) Le condizioni contrattuali sottoscritte;
- iii) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero 039-9890714.

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:

IN CASO DI KASKO o COLLISIONE

Presentare denuncia all'Impresa descrivendo dettagliatamente il sinistro, indicando gli eventuali interventi da parte delle Autorità, le generalità di eventuali Testimoni e quella di eventuali feriti e/o coloro che fossero coinvolti nell'incidente. Se entrambe le Persone coinvolte nell'incidente firmano la documentazione C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente - modello Blu) con riconoscimento di responsabilità del terzo che ha cagionato il sinistro, occorre trasmettere tale modello C.A.I. all'Impresa.

NOTA IMPORTANTE

- In caso di qualsiasi danno TOTALE, suggeriamo di richiedere l'atto di demolizione ed il certificato di perdita di possesso, al fine di evitare il pagamento di ulteriore tassa di proprietà del veicolo distrutto.
- Occorre fornire all'Impresa gli originali delle fatture delle riparazioni (per quelle avvenute "fuori Rete Convenzionata") nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro.
- L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
- È necessario comunicare all'Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.

Ricordarsi che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa in merito al sinistro (art. 2952 Codice Civile).

Importante!

In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l'Assicurato invia all'Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).

APPENDICE NORMATIVA

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente/Assicurato possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

CODICE CIVILE

Art. 1341 – Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente (o dell'Assicurato), relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente (o l'Assicurato) ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente (o all'Assicurato) di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente (o l'Assicurato) ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.

Art. 1898 – Aggravamento del rischio

Il Contraente (o l'Assicurato) ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 – Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 – Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore .

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'Assicurato che, dolosamente, non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 166 – Criteri di redazione

Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.

Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l'Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell'ambito delle attività prestate dalla Compagnia.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Viale Colleoni, 21 - 20864 - Agrate Brianza (MB).

2. Tipologia di dati raccolti

I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all'art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all'art. 9, par. 1 del GDPR.

3. Finalità

I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:

- finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *Contrattuale*);
- finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *legale*);

4. Modalità di trattamento

I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

La Compagnia garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall'art. 32 del GDPR.

La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all'interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

5. Profilazione

La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

6. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
- soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
- altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
- soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
- società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
- Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

7. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.

Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.

8. Diritti dell'interessato

L'interessato può far valere i diritti previsti dall'art. 15 (diritto di accesso dell'interessato), dall'art. 16 (diritto di rettifica), dall'art. 17 (diritto alla cancellazione, "diritto all'oblio"), dall'art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall'art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall'art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi privacy@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.

Notes

Notes



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale:

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

www.nobis.it

Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 maggio 2025